



La presente deliberazione viene affissa il 03 OTT. 2011 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 316 del 27 SET. 2011

Oggetto: Tribunale Lavoro Bn- Reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.- Consorzio Intercomunale Gestione Rifiuti Bn 2 c/ Serapide Alessandro + Provincia di Benevento - Costituzione in giudizio - Conferma incarico all'avv. Enrico Soprano - Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilaundici il giorno ventisei del mese di SETTEMBRE presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|------------------------------------|-------------------|----------------|
| 1) Prof. Ing. Aniello Cimitile | - Presidente | _____ |
| 2) On. Avv. Antonio Barbieri | - Vice Presidente | _____ |
| 3) Dr. Gianluca Aceto | - Assessore | _____ |
| 4) Ing. Giovanni Vito Bello | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 5) Avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi | - Assessore | _____ |
| 6) Dr. Annachiara Palmieri | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 7) Dr. Carlo Falato | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 8) Dr. Nunzio Pacifico | - Assessore | _____ |
| 8) Geom. Carmine Valentino | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Claudio Uccelletti
L'ASSESSORE PROPONENTE Avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi

LA GIUNTA

Premesso che in del 20/09/011 l'avv. Enrico Soprano, già difensore dell'Ente nel giudizio di I grado comunicava la notifica del ricorso dinanzi al Tribunale di Benevento Sez. Lav. in funzione di giudice collegiale promosso da Consorzio Intercomunale Gestione Rifiuti Bn 2 c/ Serapide Alessandro + Provincia di Benevento con reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. avverso il provvedimento del Tribunale Bn del 27/6/011;
Con determina n. 551/011 si procedeva alla costituzione dinanzi al Tribunale Lavoro Bn con conferma del difensore nel giudizio a quo per continuità;



Rilevato che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso dinanzi al Tribunale Lavoro Bn con reclamo ex art.669 terdecies c.p.c. avverso il provvedimento cautelare del Tribunale di Benevento del 27/6/0111 n. 2931 R.G. e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 551/011;

STUDIO LEGALE SOPRANO
PATROCINIO CORTI SUPERIORI

SETTORE AVVOCATURA
PROT. N. 4167
DEL 20 SET. 2011

Avv. ENRICO SOPRANO

Avv. ANNA POLITO
Avv. ALESSANDRO DE ANGELIS
Avv. MARIA GRAZIA INGROSSO
Avv. ARTURO MASSIMO

du
M

Avv. FEDERICA ESPOSITO
Avv. EDUARDO RICCIO
Avv. GERMAINE POPOLO
Avv. CONCETTA PICARDI
Avv. ANNA VENTIMIGLIA
Avv. VALENTINA COMELLA
Dr.ssa TERESA GAMBUTI

Napoli, 20 settembre 2011

Egr. prof.
Aniello Cimitile
Presidente Provincia Benevento
Benevento

Egr. Avv.
Vincenzo Catalano
Dirigente Avvocatura Provinciale
Benevento

Trasmissione a mezzo fax: 0824.774252


Oggetto: Provincia di Benevento c/ Serapide Alessandro + Consorzio
Intercomunale Gestione Rifiuti Benevento 2 in liquidazione

Con riferimento all'oggetto, comunico che il Consorzio Intercomunale Gestione Rifiuti Benevento 2 in liquidazione ha proposto reclamo avverso il provvedimento cautelare del Tribunale di Benevento dott.ssa Chiarotti del 27/6/2011, la cui udienza è fissata per il 5/10/2011.

Si resta in attesa della determinazione dirigenziale di incarico e della procura ad litem.

Cordiali saluti

Avv. Enrico Soprano



Tribunale Ordinario di Benevento
 Ufficio di Segreteria
 Via S. Maria 10 - 82100 Benevento (BN)
 Tel. 0824/21719 - Fax 0824/21719
 E-mail: segreteria@tribunalebenevento.it

R. 4228/4 RUC



TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO IN FUNZIONE DI GIUDICE

COLLEGALE

Sezione Lavoro

Reclamo ex art. 669 *terdecies* c.p.c.

Per

Il Soggetto Liquidatore del disciolto Consorzio Intercomunale Gestione Rifiuti
 BN2 in Liquidazione, Dott.ssa Emilia Tarantino, CF 01019350626, nominata, ex
 D.l.gs. n. 195/2009, con decreto del Presidente della Provincia di Benevento n. 11/2010
 del 04.03.2010, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianni Emilio Iacobelli, C.F. CBL
 GNM 63E17 A783V, fax 0824/21719, P.E.C.
gianniemilioiacobelli@ordineavvocatibn.org, presso il cui studio in Benevento al corso
 Garibaldi 8 elettivamente domicilia, in virtù di delibera di conferimento incarico n.
 21/2011 e mandato a margine della comparsa di costituzione sul ricorso ex art. 700
 c.p.c.,

Contro

Il Sig. Scrapide Alessandro, nato il 29.11.1976 a Benevento e ivi residente alla C/da
 Piano Borea, C.F.:SRPLSN76S29A783C, rappresentato e difeso dagli Avv.ti
 Emanuele Biondi, C.F.:BNDMNL42C03C525M, e Pasquale Biondi,
 C.F.:BNDPQL75P02A783K, nello studio dei quali domicilia in Telesse Terme (BN) al
 Corso Trieste n. 48

Nonché

Provincia di Benevento, in persona del Presidente p.l., C.F. 9200277062,
 rappresentata e difesa dall' Avv. Enrico Soprano e con lo stesso elettivamente
 domiciliata in Benevento alla via Mazzoni 19 presso lo studio dell'avv. Giovanna
 Fucci.

Per

La revoca, l'annullamento e l'integrale riforma del provvedimento cautelare emesso dal Giudice del lavoro di Benevento, Dr.ssa Chiariotti, N. 116 Mod. 11, relativo al giudizio recante R.G. n. 2931/11, depositato il 27.6.2011 e comunicato il 6.7.2011, con il quale è stato accolto il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dal sig. Serapide Alessandro

Con ricorso ex art. 700 c.p.c., depositato in data 19.05.2011, il Sig. Serapide adiva il Tribunale di Benevento in funzione del Giudice del Lavoro affinché, in via d'urgenza, accertasse e dichiarasse il diritto all'immediato ripristino del rapporto di lavoro ed al pagamento delle retribuzioni mensili a far data dal 26.7.10 a tutt'oggi, ad eccezione dei 7 ratei della tredicesima mensilità corrisposti dal Consorzio BN2 nel mese di dicembre 2010 e, per l'effetto, ordinasse ai convenuti l'immediato ripristino del rapporto di lavoro con condanna al pagamento, in proprio favore, della somma di € 13660,46 a titolo di retribuzioni maturate a far data dal 26.7.10 oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese, diritti ed onorari.

Il ricorrente esponeva di essere stato dipendente del Consorzio Smaltimento Rifiuti BN2 dal 16.10.2001, inquadrato con la qualifica di operaio, nel livello 4° del CCNL dei Servizi Ambientali e di aver prestato attività lavorativa con regime orario part-time all'83,33%.

Dichiarava che, con lettera raccomandata del 28.7.10, veniva sospeso dal lavoro dal Commissario del Consorzio a far data dal 28.7.10 e fino al 31.12.10 con richiesta di intervento della C.I.G.S. in deroga, la quale, veniva concessa con Decreto dirigenziale n. 201 del 10.12.10 per il periodo dal 26.7.10 al 31.12.10 autorizzando la Direzione della Sede INPS di Benevento ad erogare il trattamento ai lavoratori dei Consorzi BN1, BN2 e BN3.

Enunciava che la Regione Campania aveva chiesto all'NPS di Benevento di sospendere l'erogazione delle somme ai lavoratori interessati essendo state proposte opposizioni amministrative alla Giunta della Regione Campania avverso il Decreto dirigenziale n. 201 del 10.12.10 e che, con lettera raccomandata del 28.12.10, il Commissario Liquidatore provvedeva a disporre la sospensione del lavoro di esso istante a far data dal 01.01.11 e fino al 31.12.11, con collocazione in C.I.G.S. .

Esponneva che il Giudice del Lavoro di Benevento, in accoglimento della domanda cautelare proposta da una dipendente del Consorzio BN2, avendo ravvisato la violazione dell'art. 13, comma 1 delle Legge 26/10, aveva provveduto a disapplicare il Decreto dirigenziale n. 201 del 10.12.10 ed aveva disposto il ripristino del rapporto di lavoro con pagamento delle spettanze retributive e che, successivamente, con Decreto dirigenziale n. 28 del 29.3.11, la Regione Campania Settore Cemel, aveva determinato l'annullamento in via di autotutela del Decreto dirigenziale n. 201.

Concludeva dichiarando di aver richiesto con lettera raccomandata a.r. del 29.03.11 il ripristino immediato del rapporto di lavoro ed il pagamento delle retribuzioni maturate durante tale periodo da determinarsi nella misura mensile di € 1586, 77 già riproporzionata in funzione del ridotto orario di lavoro.

In diritto, in ordine al *fumus boni juris*, sosteneva esservi intervenuta una sospensione unilaterale del rapporto di lavoro da parte del datore con conseguenziale *mora credenedi* del prestatore il quale continuava a conservare il diritto alla retribuzione e che, tali principi, valevano anche nella fase anteriore all'emanazione del provvedimento di concessione dell'intervento straordinario di integrazione salariale.

Considerava, inoltre, come obbligata al pagamento delle retribuzioni maturate dall'istante fosse anche la Provincia di Benevento, la quale ex art. 32 bis della legge Regionale Campania n. 4/07, essendo subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi, aveva assunto, in via solidale, la medesima obbligazione del datore di lavoro.



In ordine al *periculum in mora*, asseriva esservi intervenuta la compromissione, ex art. 36 Cost., del diritto dell'istante e quello della propria famiglia ad una esistenza libera e dignitosa nonché un gravissimo ed irreparabile pregiudizio.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata in udienza il 20.6.2011 - alla quale integralmente ci si riporta omettendone la trascrizione per mere finalità di sintesi - si costituiva in giudizio il Soggetto Liquidatore del Consorzio Smaltimento Rifiuti Benevento 2, impugnando parola per parola il ricorso e la documentazione prodotta, deducendo: la inammissibilità ed infondatezza della domanda cautelare per insussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*; il difetto di legittimazione passiva del soggetto liquidatore del disciolto consorzio stante l'avvenuto subentro della Provincia nella titolarità del rapporto di lavoro del ricorrente per effetto dell'intervento della sentenza della Corte Costituzionale n. 69/2011 con conseguente richiesta di estromissione dal giudizio; la legittimità della sospensione del rapporto di lavoro attesa la sussistenza di un'ipotesi di impossibilità della prestazione lavorativa; la pregiudizialità ai fini della pronuncia richiesta in via d'urgenza dal lavoratore della decisione sul reclamo avverso l'ordinanza cautelare emessa nel giudizio recante rg. N. 239/11 nonché del ricorso al Tar avverso il decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 28/2001; la legittimità della CIGS e della successiva richiesta di proroga; l'osservanza di quanto disposto dall'art. 13 del D. l. n. 195/2009 e la corretta definizione degli esuberi e della dotazione organica; l'applicabilità della CIGS in deroga a prescindere dall'art. 13 del DL 195/2009; l'infondatezza ed inammissibilità della domanda di ripristino del rapporto di lavoro attesa la natura a tempo determinato del rapporto di lavoro del ricorrente; la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti dei Comuni Consorziati.

Si costituiva altresì la Provincia di Benevento chiedendo che venisse dichiarata l'inammissibilità della domanda cautelare tesa all'ottenimento di un provvedimento.

giudiziale costitutivo del diritto all'assunzione alle dipendenze della Provincia medesima, che venisse dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Provincia, nonché il rigetto della domanda cautelare proposta perché infondata in fatto ed in diritto.

Il Soggetto Liquidatore del disciolto consorzio Bn2 concludeva per il rigetto della domanda di parte ricorrente con vittoria di spese, previa chiamata in causa o integrazione del contraddittorio nei confronti dei Comuni Consorziati, e - ove ritenuto necessario - previa assunzione dei mezzi istruttori articolati in comparsa.

All'udienza del 20.06.2011 il Giudice del Lavoro, all'esito della discussione si riservava e con successiva Ordinanza n. 116 Mod 11, depositata il 27.06.2011, accoglieva la domanda cautelare e, per l'effetto, condannava il Consorzio RSU Bn2 al pagamento delle retribuzioni dalla sospensione del rapporto all'attualità, ivi compresa la tredicesima mensilità oltre interessi e rivalutazione monetaria, condannando altresì parte resistente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 360,00 con compensazione dei 4/5.

In motivazione - pur riconoscendo come per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 69/2011 sia stata effettuata un trasferimento immediato della gestione dei rifiuti e del relativo personale alla Provincia - ha però ritenuto che per le attività inerenti la raccolta differenziata tale spostamento sarebbe differito al 31.3.2011, ed ha conseguentemente rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal soggetto liquidatore del disciolto Consorzio.

Riteneva inoltre insussistente la dedotta impossibilità sopravvenuta della prestazione sull'assunto che il venire meno dell'attività ed il Consorzio sarebbe addebitabile unicamente al medesimo che non avrebbe posto in essere alcuna valida azione oppositiva.

Infine, atteso che la Cassa integrazione sarebbe stata revocata, riteneva non sussistente la sospensione del rapporto di lavoro e pienamente ricostituito il rapporto lavorativo, facendone discendere la condanna del datore di lavoro al pagamento di tutte le retribuzioni dalla sospensione del rapporto all'ordinanza cautelare emessa. Il giudice riteneva altresì la sussistenza del *periculum* atteso che parte ricorrente non riceve da mesi la retribuzione e non potrebbe dunque assicurare a se stessa ed alla propria famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

Avverso il predetto provvedimento, il Soggetto Liquidatore del disciolto Consorzio Smaltimento Rifiuti Benevento 2 in liquidazione, Dottessa Emilia Tarantino, come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato, **PROPONE RECLAMO EX ART. 669 TERDECIES C.P.C.** per i seguenti

MOTIVI

1. **Insussistenza dei presupposti per la concessione del provvedimento cautelare - Legittimità della sospensione del rapporto di lavoro attesa l'impossibilità sopravvenuta della prestazione - Non imputabilità al Soggetto Liquidatore del disciolto consorzio dell'impossibilità sopravvenuta - Errata ed omessa valutazione dei fatti e della documentazione agli atti:**
 Come evidenziato dalla scrivente difesa già nella comparsa di costituzione sul ricorso ex art. 700 cpc, la sospensione del rapporto di lavoro disposta dal soggetto liquidatore del disciolto Consorzio è legittima, anche a prescindere dalla concessione o meno della Cassa Integrazione, attesa la sussistenza nel caso di specie di un'ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione lavorativa. La giurisprudenza di legittimità è, infatti, concorde nel ritenere che la sospensione unilaterale del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro sia giustificata quando ricorra un'ipotesi di impossibilità sopravvenuta a ricevere la prestazione lavorativa non dipendente da fatto

imputabile al datore di lavoro, né prevedibile o evitabile (in tal senso: Cass. N. 5101/2002, n. 15372/2004).

Dunque in applicazione della disciplina del diritto comune il datore di lavoro può sospendere unilateralmente il rapporto, senza corrispondere la retribuzione al dipendente, quando la prestazione lavorativa sia legittimamente rifiutata da detto datore, per fatto addebitabile al lavoratore (come nel caso d'inesattezza o inidoneità della prestazione offerta) oppure in casi di forza maggiore, derivanti da eventi naturali o da provvedimento dell'autorità (chiusura o requisizione dell'azienda) o da fatto del terzo sempreché tutti tali fatti non siano riconducibili ad una condotta illecita del datore di lavoro o comunque a lui imputabili.

E nel caso di specie si verte in un'ipotesi di impossibilità della prestazione riconducibile al fatto illecito di un terzo, i Comuni Consorziati, che hanno illecitamente deciso di gestire in proprio l'attività di raccolta differenziata in precedenza svolta dai Consorzi, disattendendo l'obbligo sui medesimi all'epoca ancora gravante di avvalersi, per lo svolgimento del servizio di raccolta differenziata, dei Consorzi di bacino o, quantomeno, di utilizzare per lo svolgimento di detto servizio i lavoratori provenienti dai Consorzi medesimi.

Sul punto il giudice di prime cure tuttavia – pur riconoscendo l'illegittimità del comportamento dei Comuni consorziati che hanno disatteso l'obbligo sui medesimi gravanti di avvalersi dei dipendenti dei Consorzi per lo svolgimento dell'attività di raccolta differenziata - ha tuttavia ritenuto insussistente una valida causa di impossibilità sopravvenuta, ritenendo quest'ultima comunque imputabile al Consorzio. Nel provvedimento reclamato, infatti - se da una parte si riconoscono le responsabilità dei Comuni consorziati "legate all'osservanza dei precetti normativi vigenti nell'affidamento a terzi della raccolta differenziata" - dall'altra si legge che "Siamo in presenza del venire meno dell'attività del Consorzio addebitabile esclusivamente al



Consorzio stesso il quale ha assistito supinamente allo svuotamento dei suoi compiti senza porre in essere alcuna valida azione oppositiva. Proprio il Consorzio ha depositato in atti ordinanza di sospensione emessa dal Tar Campania che, a fronte del ricorso proposto dal Consorzio Rifiuti Bacino Salerno 2 avverso la delibera di g.m. del Comune di S. Cipriano Placentino, relativa al bando di gara per l'affidamento del servizio di raccolta differenziata, ha sospeso gli atti amministrativi impugnati precisando che, fino al momento del trasferimento della gestione del servizio alla Provincia, i Comuni erano obbligati ad avvalersi dei Consorzi per i servizi di raccolta differenziata. Il Consorzio resistente, invece, a fronte di analoghi comportamenti posti in essere da tutti i Comuni del Beneventano e dello stesso Comune di Benevento, nulla ha fatto, limitandosi - peraltro solo in data 19.3.2010 e 18.5.2010 - a comunicare ai Comuni la necessità di provvedere agli appalti a ditte terze solo in presenza dei requisiti di somma urgenza e per un tempo definito. Appare evidente che proprio l'inerzia dei Consorzi ha contribuito a creare l'attuale situazione di inoperosità, e ciò in quanto potevano e dovevano prevedere il problema ed attivarsi per evitarlo quando ciò era possibile. L'intervento, peraltro tardivo ed inidoneo, posto in essere dal commissario liquidatore, non appare sufficiente, alla luce delle sentenze della S.C., a configurare un'ipotesi di impossibilità sopravvenuta delle prestazioni; al contrario siamo in presenza di un comportamento inerte ed omissivo che ha, senza dubbio, contribuito ad alimentare i comportamenti poco virtuosi degli enti locali". (cfr. ordinanza reclamata pagg. 3 e 4).

Tale assunto appare però onestamente poco condivisibile, ed in palese contrasto sia con il quadro normativo di riferimento che con la situazione di fatto esistente.

In primis è da evidenziare la contraddittorietà dell'ordinanza gravata che se da un lato riconosce le responsabilità dei Comuni consorziati, dall'altro afferma che la situazione venutasi a creare sia addebitabile "esclusivamente" al Consorzio.

Non si comprende poi come il soggetto liquidatore avrebbe secondo il Giudicante potuto contribuire a creare la situazione di inoperosità non essendosi attivato per evitarlo quando ciò era possibile.

Non si comprende infatti come il commissario liquidatore avrebbe potuto "evitare" un'inottemperanza già verificatasi, atteso che (ed il dato non è contestato) alla data dell'insediamento del medesimo i Comuni consorziati già non si avvalevano più del Consorzio per lo svolgimento del servizio di raccolta differenziata.

Si rammenta infatti quale fosse la situazione rinvenuta dal Soggetto liquidatore del consorzio all'atto del suo insediamento (nel marzo 2011), ossia una situazione in cui la totalità dei comuni consorziati dall'anno 2010 non si è più avvalsa dell'Ente Consorzio per la gestione del servizio rifiuti, ma ha affidato da tempo a società private, con procedure di somma urgenza, le attività in precedenza svolte dal consorzio essendo per la gran parte di essi scadute le convenzioni in essere.

E' inoltre evidente che - diversamente da quanto opinato dal giudice di prime cure - il soggetto liquidatore del disciolto Consorzio non ha "ha assistito supinamente allo svuotamento dei suoi compiti", né ha "contribuito ad alimentare i comportamenti poco virtuosi degli enti locali".

Al contrario il soggetto liquidatore ha in più occasioni sollecitato i comuni Consorziati a reclutare il personale occorrente alle attività realizzate in proprio attingendo dal bacino dei lavoratori dei Consorzi ed a distribuire il personale del Consorzio sui cantieri dei comuni consorziati, tenendo conto della partecipazione di ciascuno di essi al Consorzio medesimo. (cfr. note del 20.3.2010 e del 18.5.2010 già allegata alla comparsa di costituzione).

E dalla lettura di tali note si evince chiaramente come con le medesime il soggetto liquidatore non si sia semplicemente limitato a "a comunicare ai Comuni la necessità

di provvedere agli appalti a ditte terze solo in presenza dei requisiti di somma urgenza e per un tempo definito" come ritenuto dal primo giudice.

In particolare con la nota del 20.3.2010 - inviata ai Comuni Consorziati, al Presidente della Provincia di Benevento, al Prefetto di Benevento e al Presidente della sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti della Campania - il Soggetto Liquidatore, evidenziando come le attività di raccolta differenziata fossero di esclusiva competenza dei Consorzi, ai sensi dell'art. 4 del D.L n. 61/2007, invitava detti Comuni a "procedere immediatamente all'attivazione o alla prosecuzione dei servizi evitando duplicazioni di costi forieri di responsabilità erariali".

Con successiva nota del 18 maggio 2010 - inviata a tutti i Comuni Consorziati, e per conoscenza, al Presidente della Provincia di Benevento, al Prefetto di Benevento - il Soggetto Liquidatore comunicava agli enti consorziati come, da un'analisi della precedente gestione, era emerso che i servizi di igiene urbana a favore dei Comuni venissero svolti con il significativo ausilio di un cospicuo numero di dipendenti di Cooperative Sociali allo scopo individuate dal previgente CdA dell'ente consortile, e che a decorrere dal 1° marzo 2010 tale convenzioni con le cooperative avevano cessato di produrre effetti in quanto non prorogate, né prorogabili in conformità alla normativa vigente in materia di appalti di servizi pubblici.

Con la citata nota del 18 maggio 2010 il soggetto liquidatore dettagliava inoltre le difficoltà operative riscontrate e le notevoli carenze strutturali derivanti dalle trascorse gestioni ed evidenziava l'estrema difficoltà di reperire risorse finanziarie adeguate alla realizzazione degli investimenti necessari per una corretta gestione dell'attività.

Preso atto di tale situazione il soggetto Liquidatore sottolineava ai Comuni consorziati come l'eventuale affidatario dei servizi in parola "*non può essere individuato direttamente in ragioni di somma urgenza avuto riguardo anche alla necessità che lo stesso operi per un periodo di tempo indefinito*".



Inoltre - nell'ottica di salvaguardare il personale del consorzio - evidenziava ai comuni come eventuali bandi di gara dovessero prevedere, tra l'altro, "l'applicazione obbligatoria dell'istituto previsto dall'art. 6 del CCNI Federambiente", a norma del quale l'impresa subentrante deve assumere tutto il personale addetto allo specifico appalto che risulti in forza presso l'azienda cessante.

Tale documentazione (allegata alla comparsa di costituzione sub n. 3 e 4) è stata evidentemente erroneamente valutata ed interpretata dal primo Giudice al punto di indurlo ad affermare che il consorzio si sarebbe limitato a manifestare ai comuni le difficoltà in cui versava e a ricordar loro la necessità di provvedere agli appalti a ditte terze solo in presenza dei requisiti di somma urgenza e per un tempo definito, omettendo totalmente di considerare l'invito del commissario liquidatore ai Comuni a "procedere immediatamente all'attivazione o alla prosecuzione dei servizi" contenuta nella nota del 20 marzo 2010, e a dare applicazione al principio del passaggio di cantiere normato dal ccnl, in modo tale da consentire di preservare la forza lavoro del Consorzio.

Peraltro è il Prefetto, e non il commissario liquidatore, l'unico organo deputato a procedere, nelle forme di legge tra cui il commissariamento, nei confronti dei Comuni inadempienti.

Attribuire una simile responsabilità a funzionari dello Stato - che hanno "trovato" al momento della loro nomina la situazione di fatto già evidenziata - è veramente fuori luogo!!

Così facendo il primo giudice è pervenuto alla erronea conclusione che l'intervento del commissario liquidatore sarebbe stato "inidoneo".

Ma quel che più meraviglia è che tale intervento sia stato considerato anche "tardivo" nell'ordinanza reclamata. Affermazione questa davvero incomprensibile ove si

consideri la semplice tempistica degli accadimenti: nomina del Commissario liquidatore del 4 marzo 2010, nota ai Comuni del 19.3.2010.

Ove poi la documentazione allegata alla comparsa di costituzione non fosse stata ritenuta sufficiente a provare l'assenza di colpa del Soggetto liquidatore, il giudice di prime cure non avrebbe potuto esimersi dall'ammettere le istanze istruttorie articolate da codesta difesa (quali l'audizione degli informatori ed il sopralluogo sui luoghi di lavoro). L'espletamento di tale attività istruttoria avrebbe, infatti, consentito di fugare ogni eventuale dubbio in merito alla sussistenza dell'impossibilità sopravvenuta, alle cause della medesima ed alla non imputabilità della stessa al soggetto liquidatore.

Né al riguardo appare condivisibile la tesi secondo la quale il venire meno dell'attività del Consorzio sarebbe imputabile ad un comportamento inerte e passivo del soggetto liquidatore che non avrebbe posto in essere valide azioni oppositive al comportamento illecito dei comuni, quale ad esempio impugnare le delibere dei comuni di affidamento a terzi del servizio di raccolta differenziata.

Sul punto infatti - oltre a confermarsi come in ogni caso il comportamento del soggetto liquidatore non sia in alcun modo stato omissivo o inerte per quanto suesposto - si ribadisce come nel caso de quo l'impossibilità temporanea sopravvenuta della prestazione si sia verificata per un comportamento illecito di un terzo, in relazione al quale nessuna incidenza ha avuto, o avrebbe potuto avere, il comportamento assunto dal Consorzio o dal soggetto liquidatore che quand'anche fosse stato omissivo (e lo si contesta) in ogni caso non avrebbe fatto venire meno il presupposto dell'impossibilità sopravvenuta già verificatosi che incide autonomamente sui rapporti di lavoro come legittima causa di sospensione !!!

Del resto anche ove vi fosse stata un'impugnativa a Tar dei provvedimenti illegittimi dei Comuni ciò non avrebbe comunque inciso sulla persistenza della causa di impossibilità sopravvenuta. Difatti, nelle more del procedimento amministrativo

comunque il Consorzio sarebbe rimasto privo di qualsivoglia commessa, non vi sarebbe stata alcuna attività cui i lavoratori avrebbero potuto essere adibiti e la sospensione del rapporto di lavoro sarebbe comunque stata legittima per la sussistenza di un'ipotesi di impossibilità sopravvenuta.

In *limine litis* si evidenzia inoltre, che se comportamento omissivo vi fosse stato, il medesimo sarebbe al più imputabile ai Consorzi *in bonis* e non ai Soggetti Liquidatori che quando sono stati nominati (nel marzo 2010) hanno ereditato una situazione di fatto già compromessa ed a fronte della quale i medesimi hanno attuato tutte le iniziative utili e necessarie.

Sul punto infatti non può prescindersi dalla considerazione che i Soggetti liquidatori dei disciolti consorzi sono un soggetto diverso dai consorzi *in bonis*, di cui non costituiscono dunque la prosecuzione giuridica.

Tanto appare evidente ove si consideri la nuova configurazione che i medesimi vengono ad assumere in base alla normativa posta dal D.L. n. 195/2009. La previsione recata dall'art. 12 del citato decreto legge che dispone la messa in liquidazione dei consorzi per lo smaltimento rifiuti e lo scioglimento degli organi di gestione dei medesimi incide nel senso di determinare il venir meno in capo ai consorzi di un'autonoma soggettività giuridica, di modo che i soggetti liquidatori dei disciolti consorzi - nella prosecuzione delle attività inerenti al servizio, imposta ad essi dagli artt. 12 e 13 del citato decreto legge nel quadro della definizione delle modalità di gestione del servizio stesso da parte della Provincia che ne viene ad assumere la titolarità - non operano più in quanto tali ma come mere strutture operative della Provincia.

Tanto è dimostrato anche dal fatto che - come meglio evidenziato *infra* - alla Provincia sono già state trasferite le funzioni e le competenze in precedenza facenti capo ai Consorzi, che attualmente spettano e devono essere esercitate non già dai

soggetti Liquidatori del Consorzi (funzionari dello Stato nominati dal Presidente della Provincia in virtù dei poteri conferitigli dall'art. 11 comma 1 del D.L n. 195/2009, ossia "le funzioni ed i compiti spettanti agli organi provinciali in materia di programmazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti") bensì dalla Provincia. Pertanto al Soggetto liquidatore, soggetto diverso dal precedente consorzio in bonis, non può essere certamente imputabile alcuna responsabilità per un comportamento che il medesimo non ha posto in essere.

A ciò aggiungasi - considerazione questa del tutto omessa dal giudice di prime cure - che in ogni caso a dover "prevedere il problema attuale ed attivarsi per evitarlo quando ciò era possibile", era non già il soggetto liquidatore del disciolto Consorzio bensì la Provincia in virtù dell'avvenuto trasferimento alla medesima delle funzioni e dei compiti in precedenza attribuiti ai disciolti consorzi.

Infatti - anche ove si ritenesse fondato l'assunto contenuto nel provvedimento reclamato (e che comunque si contesta) in virtù del quale il ricorrente sarebbe ancora alle dipendenze del Consorzio, e non vi sarebbe dunque ancora stato alcun subentro della Provincia nella titolarità del rapporto, nondimeno alla Provincia sono comunque già state trasferite le funzioni ed i compiti amministrativi già appartenuti ai Consorzi, in virtù di quanto disposto dall'art. 32 bis della legge Regionale della Campania n. 4/2007.

Tale distinzione tra subentro nei rapporti e trasferimento delle funzioni è efficacemente evidenziata nella recente sentenza del Consiglio di Stato n. 1906 del 29.3.2011 che - riferendosi ad una fattispecie alla quale *ratione temporis* si applicava l'art. 32 bis della Legge Regionale Campania nella formulazione antecedente all'intervento della Corte Costituzionale con la sentenza n. 69/2011 e che quindi prevedeva che "i consorzi obbligatori per lo smaltimento dei rifiuti cessano di svolgere le proprie funzioni, trasferite alle province che subentrano in tutti i rapporti

attivi e passivi, dal momento dell'avvenuto trasferimento dei servizi al nuovo soggetto gestore" – ha chiarito come "la previsione di cui al citato art. 32 bis distingue chiaramente fra: a) il trasferimento delle funzioni già appartenute ai Consorzi di bacino in liquidazione e b) il subentro nei rapporti già intercorsi con i Consorzi in parola. Ebbene, mentre la disposizione in questione differisce nel tempo il solo momento del subentro nei rapporti (facendolo conseguire all'atto dell'avvenuto trasferimento dei servizi al nuovo soggetto gestore), al contrario nulla dice con riferimento al momento del trasferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi (ivi compresi quelli relativi alla sottoscrizione dei contratti conseguenti alle aggiudicazioni già disposte), il quale deve – pertanto – ritenersi perfezionato sin dal momento di entrata in vigore della richiamata legge regionale" (cfr. sentenza allegata)

Pertanto a prescindere dalla circostanza se attualmente – per effetto dell'intervento della Corte Costituzionale che ha fatto venire meno il differimento temporale – la Provincia sia subentrata anche nei rapporti attivi e passivi, appare indiscutibile che sia già intervenuto il trasferimento alla Provincia delle funzioni e dei compiti già appartenuti ai disciolti consorzi in liquidazione.

Se tanto è vero non può che conseguire che era la Provincia, e non già il Soggetto Liquidatore del disciolto Consorzio, a doversi al più attivare per evitare l'inottemperanza da parte dei Comuni Consorziati e per costringerli ad osservare il dettato normativo, tanto più che – come abbiamo visto – il Soggetto liquidatore ha tempestivamente informato la medesima Provincia della situazione rinvenuta. Pertanto l'ordinanza reclamata si basa peraltro su un presupposto normativo errato, ossia che in capo al soggetto liquidatore del disciolto consorzio residuo delle funzioni e delle competenze che gli avrebbero imposto e consentito di attivarsi

efficacemente per evitare il verificarsi ed il protrarsi della situazione di inottemperanza da parte dei Comuni.

Si evidenzia infine come nella valutazione della sussistenza o meno di un'ipotesi di impossibilità sopravvenuta il Giudice di prime cure avrebbe dovuto tener conto - e non si evince dall'ordinanza reclamata che lo abbia invece fatto - che alla data del 31.12.2009, a seguito del Decreto che ha dichiarato la fine dell'emergenza rifiuti in Campania, era definitivamente venuto meno il contributo annuo proveniente dal Commissario Straordinario.

Precedentemente era infatti previsto un contributo pro capite mensile di euro 2.000 da parte della Missione Finanziaria in forza dell'art. 6 dell' O.P.C.M. n. 3693 del 16.7.2008, contributo soppresso con la dichiarata cessazione dello stato di emergenza dei rifiuti in Campania di cui al D.L. 195/2009.

All'atto dell'insediamento, dunque, il Soggetto liquidatore ha rinvenuto una situazione di fatto nella quale, non solo l'attività di raccolta differenziata era già svolta dai Comuni in proprio, ma inoltre era venuto a mancare il contributo commissariale che fino a quel momento aveva consentito di pagare le retribuzioni ai lavoratori e non sussistevano altre entrate o liquidità che consentissero di pagare i lavoratori.

Nel caso di specie è dunque evidente che -- diversamente da quanto opinato dal primo giudice - ricorra un'ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione, e che la medesima non sia imputabile al soggetto liquidatore del disciolto consorzio.

Il giudice di prime cure inoltre ha totalmente ommesso di considerare che la sussistenza di un'ipotesi di impossibilità sopravvenuta -- nonché la totale perdita delle commesse o di qualsivoglia attività cui poter adibire i lavoratori -- era stata riconosciuta anche dalle oo.ss.

Difatti, in relazione alla prima richiesta di concessione della Cigs nei vari accordi sindacali siglati (protocollo d'intesa del 07.08.2010 verbale di accordo sindacale del

07.08.2010 e il Tavolo Istituzionale del 31.08.2010, allegati alla comparsa di costituzione sub. n. 9, 10 e 11) le OO.SS., sempre presenti, hanno condiviso le scelte del soggetto liquidatore del disciolto Consorzio ed hanno riconosciuto l'effettiva esistenza di una perdita totale delle commesse.

Ugualmente anche in relazione alla richiesta di proroga della Cigs fino al 31 dicembre 2011 le oo.ss, con la sottoscrizione del verbale del 23.12.2010 (allegato alla comparsa di costituzione sub. n. 23), hanno riconosciuto la permanenza delle condizioni ostative all'occupazione dei lavoratori.

Attesa la situazione di completa cessazione di ogni attività di servizio in favore dei comuni consorziati e la totale conseguente inoperosità del personale sopra evidenziata, il comparente soggetto liquidatore del disciolto consorzio - per preservare comunque la forza di lavoro in attesa del transito alla società provinciale, evitando eventuali provvedimenti di licenziamento - ha ritenuto di chiedere l'intervento della Cassa Integrazioni Straordinaria.

Va infatti ricordato che, l'inoperosità forzata di tutti i dipendenti del disciolto Consorzio era, ed è destinata, a rimanere tale finché le unità lavorative non troveranno idonea collocazione in conseguenza della riorganizzazione e attivazione del ciclo dei rifiuti da parte della Provincia.

A fronte di tale situazione è evidente come - a prescindere dall'annullamento in autotutela (lo si ricorda non ancora definitivo) del provvedimento di concessione della prima Cigs e della circostanza che in relazione alla richiesta di proroga si sia ancora in attesa dell'adozione del relativo provvedimento amministrativo - sussista comunque un'ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione che giustifica la sospensione unilaterale del rapporto di lavoro, esonerando tra l'altro, il datore di lavoro dall'obbligazione retributiva.

Ove poi incertezza vi fosse stato in merito alla sussistenza o meno di una valida e legittima ipotesi di impossibilità sopravvenuta – le si ribadisce – era necessario l'espletamento dell'attività istruttoria richiesta da codesta difesa e totalmente omessa, invece, dal primo giudice.

Per tutti i motivi sin qui esposti il provvedimento reclamato andrà riformato.

2. Insussistenza dei presupposti per la concessione del provvedimento cautelare –

Insussistenza di una revoca definitiva della Cassa Integrazione - Infondatezza della domanda di pagamento delle retribuzioni – Efficacia ex nunc del provvedimento di annullamento della concessione della Cassa Integrazione – Eventuale obbligo al pagamento delle retribuzioni unicamente dalla data del Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 28 del 29.3.2011:

Si impugna il provvedimento reclamato anche nella parte in cui ha ritenuto fondata la domanda proposta dal lavoratore di condanna al pagamento delle retribuzioni.

Infatti tale domanda si appalesa invece infondata; in primis per la sopra evidenziata sussistenza di un'ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione, atteso che per giurisprudenza costante della Suprema Corte l'obbligo retributivo non sussiste in presenza di una giustificata sospensione unilaterale del rapporto di lavoro.

Ma la ordinanza reclamata nell'affermare l'obbligo del datore di lavoro al pagamento delle retribuzioni si basa inoltre su un errore concettuale di fondo, ossia che la Cassa Integrazione sia stata revocata, con conseguente ricostituzione del rapporto di lavoro.

Afferma infatti il primo giudice che *"l'odierna controversia attiene alla richiesta, avanzata dai lavoratori impegnati nella raccolta differenziata, di riprendere l'attività lavorativa e percepire le retribuzioni, preso atto della revoca della Cig in deroga (...) e per effetto della quale il rapporto di lavoro, temporaneamente sospeso, era stato a tutti gli effetti ripristinato. Tanto premesso, va innanzitutto evidenziato che l'impugnativa innanzi al Giudice Amministrativo avanzata dal consorzio con*

riferimento a detto decreto di revoca della Cig non incide sull'odierno contenzioso. Trattasi di vicenda che esula dal giudizio, che prende le mosse dal dato incontestato della reviviscenza del rapporto di lavoro sospeso, per effetto della caducazione della cassa integrazione (...) nemmeno è sostenibile che l'obbligo di versamento in capo al consorzio debba essere limitato ai minori importi corrisposti a titolo di Cassa Integrazione, e ciò in quanto la revoca ha fatto venire meno gli effetti dell'ammortizzatore sociale (...)" (pagg. 1 e 2 ordinanza reclamata), e ancora "la domanda deve essere accolta, stante la vigenza del rapporto di lavoro ripristinosi con il venire meno della CIG" (pag 5 ordinanza reclamata).

Tale assunto si basa sull'erroneo presupposto che nel caso de quo sia intervenuto un provvedimento di revoca della Cassa integrazione, mentre trattasi di un provvedimento di annullamento in autotutela, come si evince chiaramente dalla lettura del Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 28 del 29.3.2011, con il quale la Regione ha decretato "di annullare in autotutela (...) il proprio decreto Dirigenziale n. 201 del 10.12.2010 (...) con il quale si concedeva il trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga ai lavoratori dei consorzi Bacino Rifiuti Bn1, BN2 e Bn3 (...)" (cfr. Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 28/2011 allegato alla comparsa di costituzione sub. n. 20).

A ciò aggiungasi che in ogni caso il suindicato Decreto Dirigenziale non è definitivo pendendo il relativo procedimento amministrativo di impugnazione.

Difatti il soggetto liquidatore ha provveduto a proporre ricorso al Tar Lazio avverso il Decreto Dirigenziale n. 28 del 29/3/2011 della Regione Campania (ricorso al Tar allegato alla comparsa di costituzione sub. n. 29).

E con ordinanza depositata il 27.06.2011 il Tar Lazio ha dichiarato la propria incompetenza territoriale e funzionale, indicando come competente il Tar Campania (cfr. ordinanza allegata)

A seguito di ciò la causa è stata riassunta dinanzi al Tribunale Amministrativo competente e la prossima udienza è fissata per il 21 luglio 2011 (cfr. doc. all).

Alla luce di quanto esposto appare dunque evidente che nel caso di specie - contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice - non si verta in un'ipotesi di revoca definitiva del provvedimento di concessione della Cassa Integrazione, e non sia pertanto applicabile la disciplina prevista per l'ipotesi di rigetto o revoca della richiesta di Cigs.

Nel caso de quo la situazione è analoga a quella esistente nel periodo antecedente all'adozione del provvedimento autorizzativo della Cassa Integrazione.

Si ricorda, infatti, che per quanto attiene la prima richiesta di concessione della Cigs la medesima è stata inizialmente accolta con il Decreto n. 201 del 10.12.2010, con il quale è stata concessa la CIGS autorizzando le Direzioni delle sedi dell'Inps territorialmente competenti ad erogare la concessione del suddetto trattamento di CIGS in deroga per un complessivo importo, per i tre Consorzi e per un numero di 127 lavoratori, di €. 1.135.540,02.

Successivamente - a seguito dell'ordinanza cautelare emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Benevento il 22. 3.2011 nel giudizio recante R.G. n. 239/11, con la quale accogliendo la domanda proposta dai lavoratori e disapplicando il decreto dirigenziale n. 201 del 10.12.2010 è stato disposto il ripristino del rapporto di lavoro di alcuni lavoratori del consorzio con pagamento delle retribuzioni maturate - la Regione Campania con Decreto Dirigenziale n. 28 del 29/3/2011 ha ritenuto necessario annullare, in autotutela, il precedente decreto dirigenziale di concessione della Cassa Integrazione.

Entrambi i provvedimenti però - sia l'ordinanza cautelare del Tribunale di Benevento sia il decreto regionale di annullamento in autotutela - non sono però definitivi pendendo i relativi procedimenti di impugnazione.

Relativamente poi alla richiesta di proroga della Cigs, per la quale è stato anche raggiunto accordo in sede sindacale con verbale del 23.12.2010 allegato, si è ancora in attesa di conoscere l'esito del relativo provvedimento amministrativo.

Nel caso de quo, pertanto, ci si trova in una situazione analoga a quella esistente nel periodo intercorrente tra la sospensione dei lavoratori con ricorso alla Cigs e l'intervento del provvedimento amministrativo autorizzativo della stessa; ossia in una situazione in cui ciò che è controvertibile non è l'obbligo o meno del datore di lavoro di pagamento delle retribuzioni, bensì l'eventuale obbligo del medesimo di anticipare il trattamento di integrazione salariale.

Ed in merito alla sussistenza o meno di detto obbligo di anticipazione sussistono - come è noto - due diversi orientamenti giurisprudenziali.

Secondo un primo orientamento il provvedimento amministrativo che autorizza l'intervento della cassa integrazione avrebbe natura costitutiva del diritto dei lavoratori sospesi all'integrazione salariale e del correlativo obbligo dell'inps di erogare il beneficio, anche se poi lo stesso retroagisce fino al momento della presentazione della domanda del datore di lavoro, coprendo in tal modo anche il periodo che va dalla sospensione del rapporto all'autorizzazione dell'intervento.

Consegue pertanto che il datore di lavoro, che abbia richiesto l'intervento della Cigs, non è tenuto ad anticipare il pagamento dell'integrazione stessa prima che sia stato emesso il suddetto provvedimento amministrativo, anteriormente al quale non può ritenersi sussistente l'obbligazione dell'inps.

Solo ove il provvedimento amministrativo sia di rigetto della richiesta del datore di lavoro quest'ultimo rimane obbligato al pagamento delle retribuzioni non corrisposte, a meno che non provi l'esistenza di una causa di impossibilità sopravvenuta dell'attività lavorativa. (In tal senso Cass. N. 1199/1990, n. 4250/1985, n. 29/1982).

Se si accoglie tale orientamento giurisprudenziale alcun obbligo sussisterebbe allo stato in capo al comparante soggetto liquidatore.

Non sussiste l'obbligo di anticipazione del trattamento di integrazione salariale, peraltro non richiesto da controparte. Né sussiste l'obbligo di pagamento delle retribuzioni, non essendo intervenuto un provvedimento di rigetto, e sussistendo inoltre una causa di impossibilità sopravvenuta della prestazione.

Secondo un diverso orientamento giurisprudenziale, invece, nella fase anteriore all'emanazione del provvedimento amministrativo di ammissione al trattamento di integrazione salariale, il rapporto di lavoro continuerebbe ad esser retto dal diritto comune e, pertanto, permanerebbe l'obbligo retributivo a carico del datore di lavoro, a meno che questi non sia venuto a trovare in una situazione di impossibilità sopravvenuta della prestazione.

Secondo tale impostazione dunque il datore di lavoro sarebbe tenuto ad anticipare il pagamento ai lavoratori sospesi per conto dell'Inps.

Tale obbligo di anticipazione altro non sarebbe che il persistere dell'obbligo retributivo limitato, nella misura, a quella dell'integrazione salariale. Ne conseguirebbe che se l'integrazione salariale venisse negata l'obbligo retributivo riprenderebbe vigore nella sua interezza, salvo la prova dell'esistenza di una valida causa di impossibilità sopravvenuta. (In tal senso tra le altre Cass. 4846/1992, cass. N. 11650/1997). Ove invece intervenga l'ammissione al beneficio, detto obbligo verrebbe qualificato, ex post, come vera e propria anticipazione del trattamento previdenziale con conseguente diritto al rimborso da parte dell'Inps.

In ogni caso anche a voler seguire detto secondo orientamento giurisprudenziale, non diversamente non sussisterebbe alcun obbligo a carico del soggetto liquidatore attesa la sussistenza di una valida causa di impossibilità, ed in ogni caso l'eventuale obbligo di anticipazione dovrebbe essere limitato alla misura dell'integrazione salariale e non

all'intera retribuzione, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice sull'erroneo presupposto che la Cigs sia stata revocata.

In via subordinata - e per la denegata ipotesi in cui si ritenesse fondata anche parzialmente la domanda proposta dal lavoratore - si impugna il provvedimento reclamato nella parte in cui ha condannato il soggetto liquidatore al pagamento di tutte le retribuzioni dalla sospensione del rapporto fino alla data dell'ordinanza gravata.

Si evidenzia, infatti, come il datore di lavoro potrebbe e più essere condannato unicamente al pagamento delle retribuzioni maturate a decorrere dalla data del Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 28/2011 che ha annullato in aututela il precedente decreto di concessione della Cassa Integrazione, ossia unicamente dal 29.3.2011, in forza dell'efficacia ex nunc, e non ex tunc, di detto decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 28/2011.

Tanto si evince anche dal principio di diritto enunciato dal Consiglio di Stato in una recentissima sentenza n. 2755/2011 ed in virtù del quale la normativa sostanziale e processuale non dispone l'inevitabilità della retroattività degli effetti di annullamento di un atto in sede amministrativa o giurisdizionale, lasciando al giudice un ampio potere valutativo nel determinare tali effetti in relazione alla natura dell'atto.

Nel caso di specie tenuto conto della natura del provvedimento amministrativo di concessione della cassa integrazione - a cui deve riconoscersi natura costitutiva della facoltà del datore di lavoro di sospendere unilateralmente il rapporto - non può che ritenersi che il successivo atto amministrativo di revoca o annullamento abbia effetti unicamente ex nunc.

Sul punto anche la Suprema Corte ha infatti statuito che "L'efficacia dell'atto di concessione della cassa integrazione, costitutivo della facoltà del datore di lavoro di sospendere il rapporto, cessa soltanto ad opera dell'atto amministrativo successivo

che revoca la facoltà stessa e dalla data di quest'ultima, dato che una volta verificatosi il fatto della sospensione legittima del rapporto di lavoro essa non può diventare legittima con effetto retroattivo. " (Cass. n. 12735/1998).

Ne consegue che essendo intervenuto un primo decreto della Regione Campania che ha autorizzato la concessione della Cigs, il successivo provvedimento amministrativo di annullamento in autotutela non può che produrre effetti ex nunc, anche al fine di garantire l'effettività della tutela giurisdizionale, ed il soggetto liquidatore potrebbe al più essere condannato unicamente alla corresponsione delle retribuzioni maturate successivamente al Decreto dirigenziale n.28/2011.

Pertanto il provvedimento reclamato è errato ed infondato, ed andrà dunque riformato, nella parte in cui ha condannato il soggetto liquidatore "al pagamento delle retribuzioni dalla sospensione all'attualità".

**3. Insussistenza dei presupposti per la concessione del provvedimento cautelare -
Infondatezza ed inammissibilità della domanda del lavoratore attesa la natura a tempo determinato del rapporto di lavoro in questione:**

Si censura l'ordinanza gravata anche nella parte in cui ha ritenuto irrilevante l'ulteriore eccezione sollevata da codesta difesa a sostegno della dedotta inammissibilità ed infondatezza della domanda proposta dal lavoratore, ossia la questione della natura a tempo determinato del rapporto di lavoro in questione, con conseguente impossibilità di ripristino del rapporto di lavoro e di condanna al pagamento delle retribuzioni.

Difatti - come già evidenziato nella comparsa di costituzione - il rapporto di lavoro in questione non è un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Si ribadisce, infatti, come il lavoratore sia stato assunto a seguito delle Ordinanze del Sub-Commissario di Governo per l'Emergenza Rifiuti nn. 01/99, 02/99, 22/01 e 23/01 con un rapporto di lavoro part time di 30 ore settimanali, ed adibito alla raccolta differenziata dei rifiuti.

Infatti, con Ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999 del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della Protezione Civile veniva previsto, all'art. 17, che i consorzi costituiti nei bacini identificati con la legge regionale 10 febbraio 1993, n. 10, per l'attuazione degli interventi di propria competenza con specifico riguardo al conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata, si avvalevano di lavoratori assunti con contratto a termine e a tempo parziale di durata massima di dodici mesi, e che il sub-commissario di governo fissasse i criteri di selezione per l'assunzione di detti lavoratori (cfr. doc. all. alla comparsa di costituzione sub n. 33).

Successivamente il Sub-commissario di Governo delegato al coordinamento della Protezione Civile con ordinanza n. 1/99 (cfr. doc. all. alla comparsa di costituzione sub n. 36) – in ottemperanza al disposto di cui all'art. 17 della O.P.C.M. n. 2948/1999 – fissava i criteri per l'assunzione di dei lavoratori per il conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata dagli Enti costituiti nei bacini identificati con la legge regionale n. 10/93. Con detta ordinanza veniva, inoltre, individuato in 2000 unità il numero complessivo dei lavoratori di cui trattasi ripartiti tra gli Enti di Bacino secondo il prospetto allegato all'ordinanza e che assegnava al Consorzio Bn2 n. 46 unità di cui 4 qualificate; veniva altresì stabilita l'applicazione del contratto nazionale di categoria relativo al settore dell'ambiente precedente per i lavoratori qualificati il 4° livello ed il 3° livello per tutti gli altri lavoratori.

Con ordinanza n. 22 del 2001 (cfr. doc. all. alla comparsa di costituzione sub n. 37) il sub-commissario di Governo disponeva l'assunzione di ulteriori 550 unità e con l'ordinanza n. 23/2001 (cfr. doc. all. alla comparsa di costituzione sub n. 38) imponeva ai Consorzi costituiti nei Bacini identificati con legge n. 10/93 la trasformazione, per i dipendenti assunti in attuazione dell'ordinanza commissariale n. 1/99, del rapporto di lavoro subordinato da rapporto a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato a far data dal 27 marzo 2001.

Le menzionate ordinanze commissariali n. 22 e 23 del 2001 sono però state annullate con sentenza del Tar Campania, Napoli, Sezione I n. 10078 del 12 luglio 2004, confermata dal Consiglio di Stato, Sezione IV, con sentenza n. 4739/ del 10 marzo 2009 (cfr. doc. all. alla comparsa di costituzione sub n. 35). Tali pronunce - in accoglimento della doglianza del Consorzio dei Comuni del Bacino NA1 - hanno evidenziato il difetto di potere del Commissario delegato rispetto alla gestione dei rapporti di lavoro in questione con conseguente difetto di competenza del medesimo commissario ad imporre la trasformazione dei rapporti da tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato, nonché ad imporre l'assunzione di altre 550 unità in difetto di un'adeguata istruttoria e della partecipazione degli enti consortile nella determinazione del numero degli assunti.

Pertanto alla luce di tali interventi della giurisprudenza amministrativa seri dubbi sussistono in ordine alla natura a tempo indeterminato del rapporto di lavoro del ricorrente.

Del resto la Suprema Corte ha escluso la possibilità che le assunzioni temporanee operate dei Consorzi possano convertirsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato affermando che: *"va escluso che speciali disposizioni di legge abbiano stabilito l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori già dipendenti di gestori delle discariche chiuse"* (Cass. civ. Sez. lavoro, 18 giugno 2010, n. 14773).

Per le ulteriori argomentazioni che consentono di escludere la natura a tempo indeterminato del rapporto di lavoro in questione si rinvia - per motivi di sinteticità - a quanto esposto e dedotto nella comparsa di costituzione da intendersi qui per ripetto e trascritto.

In merito a detta eccezione sollevata dalla scrivente difesa in punto di inammissibilità ed infondatezza della domanda cautelare azionata dal lavoratore il giudice di prime cure ha ritenuto che *"quanto alla sussistenza di un contratto a tempo indeterminato in*

capo ai lavoratori trattasi di una circostanza che non incide sull'attuale domanda volta ad ottenere il ripristino dell'attività lavorativa ed il pagamento delle retribuzioni che, come è noto, sono dovute anche in caso di rapporto a tempo determinato." (pag. 4 ordinanza reclamata).

Il primo giudice - prendendo atto che della sopra citata sentenza n. 14773/2010 della Suprema Corte ha affermato che "anche ritenendo che i rapporti in oggetto non si siano legittimamente convertiti in contratti a tempo indeterminato, non vi è dubbio che vi siano delle prestazioni di fatto legittimamente eseguite o quantomeno, la messa a disposizione di energie lavorative in capo a lavoratori, formalmente assunti, e perciò inibiti a svolgere altra attività lavorativa nei confronti di terzi" (Ordinanza reclamata pag. 4)

Secondo il giudice della cautela dunque il Consorzio avrebbe alimentato il legittimo convincimento dei lavoratori circa la sussistenza del rapporto di lavoro, con il conseguente configurarsi di un'ipotesi di prestazioni di fatto ed obbligo del consorzio, in virtù della disciplina prevista dall'art. 2126 c.c., di pagare comunque le retribuzioni ai lavoratori.

Ma se tale argomentazione contenuta nell'ordinanza reclamata può avere una sua logica in relazione alla domanda di pagamento della retribuzione, alcuna attinenza ha invece, in merito alla domanda di ripristino del rapporto di lavoro.

Se infatti si ritiene - come ha fatto il primo giudice - che il rapporto di lavoro non si sia validamente convertito in contratto a tempo indeterminato la domanda di ripristino non può essere accolta, né può ritenersi che il rapporto di lavoro si sia "a tutti gli effetti ripristinato" in virtù della revoca della Cigs.

L'accertamento giudiziale contenuto nell'ordinanza gravata della presunta "vigenza del rapporto di lavoro ripristinosi con il venire meno della Cig" è dunque erroneo ed infondato - oltre perché si basa sul presupposto di una revoca della cigs che, come

abbiamo visto, in realtà non è mai intervenuta – in quanto, è evidente, che un rapporto che non si è validamente convertito a tempo indeterminato non può ritenersi vigente ed a tutti gli effetti ripristinato.

Del resto il commissario liquidatore del consorzio ha interesse – anche a prescindere dalla sussistenza o meno dell'eventuale obbligo retributivo per il periodo di tempo in cui si dovessero ritenere esistenti delle prestazioni di lavoro di fatto – ad impugnare una pronuncia che, contraddittoriamente, riconosce l'attuale vigenza del rapporto di lavoro per le ovvie ripercussioni che detta pronuncia potrebbe avere nel prosieguo del rapporto medesimo.

4. Insussistenza dei presupposti per la concessione del provvedimento cautelare - Non definitività dell'ordinanza cautelare che ha disposto il ripristino del rapporto di lavoro di una dipendente del Consorzio - Non definitività del Decreto dirigenziale che ha disposto l'annullamento in autotutela della Cigs concessa - Omesso esame ed omessa motivazione in merito alle deduzioni sollevate da codesta difesa a riprova della legittimità della Cassa Integrazione - Richiesta di disapplicazione del Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 28/2011:

L'ordinanza cautelare – emessa nel giudizio recante R.G. n. 239/11 – che ha disposto il ripristino del rapporto di lavoro di una dipendente del Consorzio Bn2, e che ha costituito il presupposto per il Decreto Dirigenziale di annullamento della cigs concessa, non è allo stato definitiva avendo provveduto il Soggetto liquidatore del disciolto Consorzio a proporre tempestivo reclamo avverso la stessa e pendendo ancora il relativo procedimento

Né definitivo è – come già evidenziato - il Decreto Dirigenziale n. 28 del 29/3/2011 con il quale la Regione Campania, prendendo atto della ordinanza cautelare sopra indicata – senza minimamente considerare la non definitività della stessa, nonché

l'esistenza di una precedente ordinanza dello stesso Tribunale che aveva rigettato la domanda proposta in via d'urgenza da altri lavoratori - ha ritenuto necessario annullare, in autotutela, il precedente decreto dirigenziale di concessione della Cassa Integrazione.

Il giudice di prime cure, al fine di un'adeguata valutazione del *fumus*, avrebbe dovuto attendere l'esito definitivo, e prossimo, dei procedimenti richiamati, stante la pregiudizialità dei medesimi ai fini della decisione reclamata.

Al contrario il giudice della cautela ha invece ritenuto che l'impugnativa innanzi al Giudice amministrativo avanzata dal consorzio "non incide sull'odierno contenzioso. Trattasi di una vicenda che esula dal giudizio, che prende le mosse dal dato incontestato della reviviscenza del rapporto di lavoro sospeso, per effetto della caducazione della Cassa Integrazione. E' pacifico che ove la cassa integrazione venisse ripristinata si creerebbe per il consorzio la possibilità di agire per il recupero delle retribuzioni corrisposte, ma tanto non incide sull'esito del presente giudizio né consiglia di soprassedere alla decisione, essendo allo stato influente con riferimento alla domanda di pagamento azionata" (pag. 2 ordinanza reclamata)".

Anche in questo caso l'ordinanza gravata muove dall'errato presupposto di una definitiva caducazione della Cassa integrazione per effetto di un provvedimento di revoca, che in realtà non vi è mai stato, nonché dall'altrettanto errato presupposto di una reviviscenza automatica del rapporto di lavoro che - per tutte le ragioni suesposte, compreso l'assenza di un legittimo rapporto di lavoro a tempo indeterminato - non può essere condiviso.

Ma l'ordinanza reclamata erra, a parere di codesta difesa, anche nella parte in cui ritiene irrilevante ai fini del presente giudizio le vicende connesse all'impugnativa innanzi al Tar del decreto di annullamento della concessione della cassa integrazione.

E' infatti evidente che tanto la domanda di ripristino che la domanda di pagamento della retribuzione proposte dal lavoratore risentono della necessaria valutazione della legittimità della Cigs in deroga e della relativa proroga.

Ove il primo giudice avesse invece ritenuto – come ha fatto – di poter decidere senza attendere l'esito di detti procedimenti pendenti, avrebbe quantomeno dovuto esaminare le difese sollevate dal Soggetto liquidatore e nella comparsa di costituzione a sostegno della legittimità della Cassa Integrazione.

Ciò avrebbe eventualmente consentito al giudice di prime cure – appurata la legittimità della Cassa Integrazione – di disapplicare il Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 28/2011 con cui è stato annullato in aututela il precedente decreto dirigenziale di concessione.

Invece il primo giudice ha totalmente omissso di esaminare tutti i profili inerenti la legittimità o meno della Cassa integrazione ritenendo che *“quanto a tutte le argomentazioni spese dalle parti in ordine alla legittimità della procedura di ammissione alla Cassa con riferimento al rispetto del dettato dell'art. 13 del decreto legge 30 dicembre 2009 n. 195, trattasi di un tema che non è attuale stante il provvedimento di revoca dal quale ha preso le mosse la controversia e che ha almeno temporaneamente, salvo l'esito del giudizio amministrativo, definito ogni contestazione sul punto”* (pag. 2 ordinanza reclamata).

Si ritiene pertanto opportuno reiterare – seppur sinteticamente rinviando alla comparsa di costituzione su ricorso ex art. 700 cpc per una loro trattazione più dettagliata- anche in questa sede le ulteriori difese sollevate dal soggetto liquidatore, al fine di consentirne un loro esame da parte dell'adito collegio anche al fine di un'eventuale disapplicazione del suindicato Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 28/2011.

A) Legittimità della cassa integrazione e della successiva richiesta di proroga già ritenuta fondata con l'accordo del 23.12.2010- Puntuale rispetto della procedura prevista dalla legge:

La procedura di Cigs attivata dal soggetto liquidatore del disciolto Consorzio è sicuramente legittima sotto il profilo formale, atteso che rispetto all'iter procedurale seguito il medesimo si è pedissequamente attenuto a tutte le previsioni legislative operandovi in conformità.

Come dettagliatamente descritto nella parte di fatto della comparsa di costituzione e provato con la documentazione depositata in atti, l'Ente consortile per il collocamento in CIGS ha proceduto informando tempestivamente ed adeguatamente, con la comunicazione ex art. 2 comma 1 DPR 218/2000 e art. 5 L. 154/1975 del 27.07.2010, le organizzazioni sindacali le quali non hanno mai censurato per incompletezza o reticenza le comunicazioni del datore di lavoro, né hanno mai richiesto integrazioni, anzi hanno dato piena adesione alla procedura dopo una ampia condivisione della situazione di fatto.

La comunicazione preventiva è stata pienamente idonea sia ad informare adeguatamente i sindacati e gli altri interlocutori istituzionali, che ad instaurare la consultazione come di fatto è avvenuto.

Infatti, con le note del 2 luglio 2010 e del 12 luglio 2010 indirizzate al Capo Dipartimento della Protezione civile, al Presidente della Provincia di Benevento, all'Assessore regionale all'ambiente, al Signor Prefetto di Benevento e al Presidente della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Campania, è stata rappresentata la situazione di crisi del Consorzio dovuta all'assenza di domanda di servizi da parte dei comuni e di ogni previsione che potesse, utilmente delineare l'impiego di risorse umane e strumentali.

Successivamente con nota del 27.07.2010 il Soggetto Liquidatore inviava alle rappresentanze sindacali una relazione relativa allo stato di crisi del Consorzio Rifiuti BN2 finalizzata alla richiesta di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per il periodo dal 31.07.2010 al 31.12.2010 per 47 unità su 54.

Alla comunicazione di avvio della procedura hanno poi, fatto seguito il protocollo d'intesa del 07.08.2010, il verbale di accordo sindacale del 07.08.2010 e il Tavolo Istituzionale del 31.08.2010 e in tali sedi le OO.SS., sempre presenti, hanno condiviso le scelte del Consorzio ratificando, pertanto, l'operato, il percorso e gli atti in precedenza adottati da quest'ultimo.

La CIGS è stata, pertanto, preceduta da un analitico esame tra i sindacati e il Consorzio della situazione aziendale, delle cause, dell'entità e della durata della sospensione, nonché della dotazione organica definita e degli esuberi, del numero dei lavoratori interessati, dei criteri di individuazione degli stessi e delle modalità di rotazione, ed è stata altresì preceduta dall'intervenuto accordo con i sindacati su tali elementi.

La procedura sindacale, dunque, si è svolta nel pieno rispetto dell'art. 5 della legge n. 164/75, dell'art. 1 della legge 223/91, nonché del D.L.R. 218/2000.

Attesa la regolarità formale della procedura come sopra evidenziata, un presunto vizio formale nella procedura di Cigs, che comunque si contesta non potrebbe comunque giammai inficiare la procedura medesima.

A tal proposito appare infatti utile evidenziare come, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, "l'intervenuto accordo tra datore di lavoro e sindacato supera ogni anomalia formale attinente alle modalità di consultazione (...), essendo stata comunque raggiunta la finalità dalle stesse perseguite" (Cass. 1472/04, 8353/04, 12307/03).

B) Osservanza di quanto disposto dall'art. 13 del D.Lg. n. 195/2009 – Corretta definizione degli esuberi e della dotazione organica – Avvenuta consultazione

sindacale e approvazione della dotazione organica medesima da parte del Dipartimento della Protezione Civile:

L'operato del soggetto liquidatore del disciolto consorzio è inoltre pienamente legittimo e conforme al dettato legislativo anche ovi si consideri il profilo della definizione degli esuberi e della dotazione organica.

Sul punto, in primis, occorre ribadire come l'iter procedurale previsto dall'art. 13 del D.L. 196/2009 doveva trovare applicazione nella definizione della dotazione organica che avrebbe dovuto essere attuata dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 195 del 31.12.2009 e avrebbe

altresi dovuto riguardare la definizione di un quadro unitario, a livello provinciale, delle risorse da destinare al ciclo integrato dei rifiuti, in vista del passaggio della gestione alla società provinciale.

La procedura scandita dalla norma va riferita, dunque, proprio alla facoltà prevista dal comma 1 e 3 dell'art. 13 che prevede la possibilità per l'Ente di assumere e/o reimpiegare personale in relazione al programmato piano industriale dettandone, pertanto, le modalità.

Alcun senso, invece, avrebbe avuto riferire tale procedura alla attività di liquidazione assegnata ai Soggetti liquidatori nominati solo nel marzo 2010 - ed in particolare con decreto n. 11 del 4.3.2010 del Presidente della Provincia di Benevento - quando il termine perentorio indicato per la definizione della dotazione organica era da tempo spirato.

A ciò aggiungasi che le modalità di definizione della dotazione organica così come delineate dal citato art. 13, nonché il riferimento "alle attività di competenza", non potevano che riguardare l'ipotesi tipica e astratta prevista dal legislatore ossia quella in cui i Consorzi in liquidazione comunque continuassero a svolgere l'attività di gestione

rifiuti in vista del passaggio alla gestione provinciale. Si riferivano dunque ad un'ipotesi in cui il Consorzio avesse un'attività da svolgere.

Irragionevole in punto di interpretazione, nonché contrario alla stessa volontà del legislatore, sarebbe dunque ritenere che il soggetto liquidatore abbia violato le modalità di cui al primo comma dell'art. 13.

E di tale particolarità della situazione dei consorzi BN si è reso perfettamente conto anche il Dipartimento della Protezione Civile che nel prendere atto delle circostanze rappresentate dai Consorzi ha comunque ritenuto non in contrasto con l'art. 13 del D.L. 195/2009 la determinazione dei Commissari "di avviare per i lavoratori interessati le procedure per l'attivazione degli ammortizzatori sociali in deroga", esprimendo comunque una valutazione positiva della quantificazione della dotazione organica individuata (cfr. nota 89310 del 25.11.2010 del Dipartimento della Protezione Civile allegata alla comparsa di costituzione sub n. 17).

Sul punto si evidenzia inoltre, *ad abundantiam*, come, anche ad una verifica formale dell'iter procedurale previsto dal primo comma dell'art 13 per la definizione della dotazione organica, tale dettato normativo è stato comunque pienamente rispettato.

La dotazione organica è stata infatti sottoposta alle OO.SS. ed alla protezione Civile che la hanno condivisa e in sostanza ratificata.

Infatti, il soggetto liquidatore, insediatosi nelle sue funzioni, provvedeva ad effettuare una dettagliata ricognizione della situazione ereditata dagli organi di amministrazione attiva del Consorzio, che rigorosamente esponeva nella nota del 2 luglio 2010 inoltrata al Capo Dipartimento della Protezione civile, al Presidente della Provincia di Benevento, all'Assessore regionale all'ambiente, al Signor Prefetto di Benevento e al Presidente della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la Campania, e nella quale - rappresentata la situazione di crisi del Consorzio dovuta all'assenza di

domanda di servizi da parte dei comuni - provvedeva ad una ricognizione del personale formalmente in carico al Consorzio.

In detta nota il Soggetto Liquidatore non poteva far a meno di constatare come *"l'irreversibilità di tale situazione e l'assoluta carenza e indisponibilità di domanda di servizi da parte dei comuni è ampiamente emersa nel corso della breve gestione commissariale ed impedisce di formulare qualsiasi proposta di piano industriale e ogni previsione che possa, con criteri di economicità ed efficienza, utilmente delineare l'impiego di risorse umane e strumentali"*, (cfr. doc. allegato alla comparsa di costituzione sub. n. 5).

Con la successiva nota del 12 luglio 2010 (cfr. doc. allegato alla comparsa di costituzione sub. n. 6) il Soggetto liquidatore - raccogliendo l'invito del Presidente della Provincia di Benevento del 7 luglio 2010 - ribadita la situazione occupazionale del consorzio ed evidenziato come l'inoperosità del personale del consorzio si sarebbe inevitabilmente protratta fin quando le suddette unità *"non troveranno diversa collocazione in conseguenza della riorganizzazione e attivazione del ciclo integrato dei rifiuti da parte della Provincia"* - comunicava la dotazione organica del Consorzio in relazione alle attività di competenza e rassegnava le proprie conclusioni al Dipartimento della Protezione civile per l'approvazione del caso.

In conseguenza di tutto ciò, è stato comunicato a tutti i soggetti interessati che il Consorzio avrebbe proceduto all'immediata attivazione degli ammortizzatori sociali in deroga che avrebbero interessato i lavoratori del Consorzio BN 2, prevedibilmente, fino al 31 dicembre 2010.

Le predette comunicazioni del 2 luglio e del 12 luglio 2010 sono state poi espressamente richiamate nella comunicazione di avvio della procedura di cigs del 27 luglio (cfr. doc. allegato alla comparsa di costituzione sub. n. 7), indirizzata anche alle

OO.SS., e nella quale è stata ribadita quale fosse la dotazione organica ed individuato il conseguente esubero di personale.

La dotazione organica, così come definita dal Commissario Liquidatore, è stata poi condivisa dalle OO.SS. che in tutte le consultazioni e le sedi istituzionali (Protocollo di intesa del 7 agosto 2010, verbale di accordo sindacale del 7 agosto 2010, Verbale di intesa del 31 agosto 2010) hanno condiviso ed approvato la scelta di ricorrere alla cig in deroga e con essa la dotazione organica dalla quale scaturivano gli esuberi dichiarati dal Consorzio, senza muovere mai alcuna censura o contestazione né in ordine ai presupposti ed alla legittimità della Cigs, né in ordine alle modalità di definizione ed alla consistenza della dotazione organica comunicata dal Consorzio e dalle medesime OO.SS. quindi, almeno implicitamente, condivisa e ratificata.

Ma anche la Protezione Civile ha in ultima analisi condiviso la dotazione organica comunicata dal Consorzio.

In particolare, con nota interlocutoria del 5.11.2010, infatti, il Dipartimento della Protezione Civile - dopo aver preso correttamente atto della "insussistenza delle esigenze operative presupposte alla definizione di una dotazione organica di personale" - invitava il Consorzio a fornire un adeguato sostegno motivazionale alle determinazioni cui era prevenuto in relazione alla dotazione organica (cfr. doc. allegato alla comparsa di costituzione sub. n. 21)

In risposta a detta interlocutoria del 5 novembre 2010, con nota di riscontro del 15 novembre 2010 i soggetti liquidatori dei disciolti consorzi hanno precisato che, sebbene nessuna unità lavorativa risultasse impiegata nel ciclo di gestione dei rifiuti, stante la completa cessazione di ogni attività di servizio in favore dei Comuni consorziati, tale forzata inoperosità sarebbe cessata allorquando le 127 unità impiegate dai Consorzi Bn1, Bn2 e Bn3 avessero trovato idonea e diversa collocazione in conseguenza della riorganizzazione e attivazione del ciclo integrato dei rifiuti da parte

della Provincia. Infatti, con l'impegno del pieno impiego del personale consortile recepito nel protocollo d'intesa del 7 agosto 2010, a far data dal 1° gennaio 2011, i lavoratori in parola sarebbero stati assunti dalla società provinciale ed impiegati dai soggetti pubblici o privati, appaltatori dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti. Il possibile pieno impiego era confermato dall'analisi dei dati di fonte provinciale secondo cui il tasso di raccolta differenziata, stimato, nell'attualità, tra il 35% e il 38% andava incrementato, entro il 2013, al 65% secondo quanto previsto dal Piano Industriale in corso di redazione (cfr. doc. allegato alla comparsa di costituzione sub. n. 22).

Veniva altresì evidenziato come la strategia industriale necessaria per attuare tale previsione avrebbe comportato l'impiego di 2 operatori per ogni 1000 abitanti e, pertanto, considerato che la popolazione della Provincia di Benevento è pari a 280.000 abitanti, si prevedeva l'inserimento, nel ciclo rifiuti, di almeno 560 operatori con la previsione quindi della piena occupazione del personale consortile (circa 120 unità per i tre Consorzi provinciali).

Con tale nota dunque il Soggetto liquidatore ha rappresentato al Dipartimento della Protezione Civile come, per effetto della situazione venutasi a creare, l'attività di accertamento delle piante organiche non poteva che svilupparsi nel senso sopradescritto, ossia di un'analisi prognostica delle future esigenze industriali del nuovo soggetto gestore del ciclo integrato, l'Amministrazione Provinciale.

A seguito di ciò, la Protezione Civile ha ritenuto concluso l'iter di sua competenza e ha confermato l'esatto svolgimento della procedura di cui all'art. 13 del D.L. 195/2009.

Infatti, con le note n. 89310 del 25.11.2010 e n. 142 del 28.2.2011 (cfr. doc. allegati alla comparsa di costituzione sub. n. 16 e 18) il Dipartimento della Protezione Civile - pur evidenziando come l'impossibilità, da parte dei Commissari, di elaborare un piano industriale, nel cui ambito prevedere un qualche utilizzo del personale già in carico ai

consorzi ormai in liquidazione, escluderebbe la sussistenza delle "condizioni che integrano, sulla base della vigente normativa, la titolarità da parte del Dipartimento di emanare un provvedimento di approvazione" in senso stretto, riteneva *apertis verbis* e per quanto di competenza - "non in contrasto con il definito quadro delle regole in materia, la determinazione dei commissari liquidatori di avviare le procedura per l'attivazione degli ammortizzatori sociali in deroga a favore dei lavoratori consortili, esprimendo, da ultimo, una positiva valutazione della quantificata dotazione organica rispetto al quadro esigenziale, ancorché non cristallizzato nel Piano Industriale ancora da adottarsi, rappresentato da quegli stessi Commissari".

Difatti, pur prevedendo la disposizione di cui al primo comma dell'art.13 del d.l. n.195/2009 (peraltro specificamente dettata per i Consorzi di Napoli e Caserta, all'epoca ancora pienamente operativi) che "la dotazione organica è approvata dal Capo Dipartimento della protezione civile", è evidente che una tale espressa formalità potesse essere richiesta in tali forme solo in ipotesi di piante organiche che, già nell'attualità, comunque prevedessero l'impiego di personale da utilizzare nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Solo in questa ottica è comprensibile la ratio della disposizione in commento, laddove in ipotesi di forzato inutilizzo di tutte le maestranze, come nel caso dei consorzi beneventani, non è chi non veda l'inutilità (e per certi versi la stessa incompetenza) di una vera e propria "approvazione" di una dotazione organica nell'attualità pari a zero unità, insuscettibile, quindi, di incidere sulla strategia globale della gestione integrale del ciclo dei rifiuti in Campania, unico, vero profilo sotto il quale una "approvazione" della Protezione Civile poteva concretamente essere richiesta ed accordata.

È proprio di questa circostanza che, nel pur faticoso "burocratese" del nulla-osta del 25 novembre scorso, il Capo Dipartimento della Protezione Civile ha preso atto,

esprimendo, "per quanto di competenza", il proprio liceo alla concessione dello speciale beneficio.

D'altra parte, nel provvedimento finale di concessione, la stessa Regione Campania ne prendeva atto, pienamente confermando, così, come la favorevole "luce verde" segnalata senza riserve dalla Protezione Civile con la nota del 25 novembre costituisse valido e sufficiente presupposto per procedere all'ammissione dei lavoratori ai benefici di legge.

E del resto anche la Provincia di Benevento con nota prot. N. 0001520 del 18.2.2011 - in risposta alle richieste formulate dal Settore Osservatorio del Mercato del Lavoro e dell'Occupazione della Regione Campania in data 8.2.2011 - ha confermato che nei procedimenti di accesso alla Cigs per i lavoratori dei consorzi beneventani "sono state rispettate le procedure di accesso agli ammortizzatori sociali in deroga previsti dall'art. 13 del D.L. n. 195/2010" (cfr. doc. allegato alla comparsa di costituzione sub. n. 30)

Va poi considerato che l'attività di gestione liquidatoria affidata ai commissari era preordinata ad una gestione in termini funzionali al subentro da parte della Provincia. In tale ottica, dunque, i termini "dotazione organica" e "piano industriale" utilizzati nel D.L. n. 195/2009 non possono che essere letti nell'ottica della provincializzazione del ciclo integrato dei rifiuti.

Pertanto la dotazione organica che i soggetti liquidatori erano chiamati a definire non poteva che costituire la "fotografia" del personale in carico ai consorzi, da sottoporre al Dipartimento della Protezione Civile chiamato a svolgere una funzione di coordinamento su base regionale, anche nell'ottica dell'eventuale riassorbimento dei lavoratori in esubero.

Correttamente ha dunque operato il Soggetto liquidatore del disciolto consorzio che ha fotografato la dotazione organica del personale in carico ai Consorzi e dello stato dei

servizi in gestione, rimettendo – d'intesa con la Provincia di Benevento – alla successiva stesura di un piano provinciale di gestione integrata dei rifiuti il momento dell'approvazione definitiva della pianta organica del nuovo soggetto gestore. In tale ottica, inoltre, il Soggetto liquidatore si è preoccupato anche di individuare – sulla base dei dati di fonte provinciale – il numero di unità necessarie all'espletamento del servizio in modo da confermare la piena assorbibilità delle dotazioni organiche dei 3 Consorzi nel nuovo soggetto gestore individuato dalla Provincia.

Fatta tale doverosa digressione si ribadisce la legittimità della procedura seguita per la definizione della dotazione organica e la conseguente attivazione della Cigs per le posizioni professionali in esubero, ed il rispetto dunque, dell'iter previsto dall'art. 13 del D.L. 195/2009, evidenziando inoltre, in *limine litis*, come, in ogni caso, un eventuale vizio formale della procedura di Cigs – che comunque si contesta – non inficerebbe comunque la legittimità della stessa atteso l'intervenuto accordo con i sindacati.

E nel caso *de quo* è indiscutibile non solo che l'accordo vi sia stato, ma che l'avallo delle OO.SS. all'operato del Consorzio abbia riguardato anche la definizione della dotazione organica.

5. Insussistenza dei presupposti per la concessione del provvedimento cautelare - Omesso esame ed omessa motivazione in merito alle deduzioni sollevate da codesta difesa a riprova dell'applicabilità della CIGS in deroga a prescindere dall'art. 13 del DL 195/2009 - Natura privatistica del rapporto di lavoro dei dipendenti del Consorzio:

Il giudice di prime cure non ha assolutamente affrontato le ulteriori deduzioni ed argomentazioni sollevate da codesta difesa in merito all'applicabilità della Cigs in deroga ai dipendenti del consorzio a prescindere dall'art. 13 del D.L. 195/2009.

Difatti per micro tuzionismo difensivo e ferma la convinzione che l'operato del soggetto liquidatore del disciolto Consorzio sia stato pienamente aderente al dettato normativo di cui al D.L. 195/2009 - si è evidenziato, sin dalla comparsa di costituzione, come, in ogni caso, la Cassa Integrazione Straordinaria in deroga sarebbe comunque applicabile al caso de quo a prescindere dall'art. 11 del citato decreto legge.

Difatti, la disciplina degli ammortizzatori sociali in deroga, per gli anni 2010 e seguenti, trova il suo fondamento normativo nell'art. 2, comma 36, legge n. 203/2008 (Finanziaria 2009), nell'art. 2, comma 138, della legge n. 191/2009 (finanziaria 2010), nell'art. 1, comma 30, legge n. 22/2010 (finanziaria 2011), nell'art. 19 legge n. 2/2009.

In particolare l'art. 2, comma 36, della legge n. 203/2008 (come sostituito dall'art. 7-ter della legge n. 33/2009) ha stabilito che "nel limite complessivo di spesa di 600 milioni di euro, per l'anno 2009, a carico del Fondo per l'occupazione (...) Il Ministro del lavoro può disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori ai 12 mesi, in deroga alla vigente normativa, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali".

Tale disposizione è poi stata riprodotta nella finanziaria del 2010 (nell'art. 2, comma 138, della legge n. 191/2009) e nella finanziaria del 2011 (nell'art. 1, comma 30, legge n. 22/2010).

L'art. 19, comma 9-bis della legge n. 2/2009 ha poi previsto che, in sede di prima assegnazione delle risorse destinate per l'anno 2009 "nelle more della definizione degli accordi con le regioni e al fine di assicurare la continuità di trattamenti e prestazioni, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali assegna quota parte dei fondi disponibili direttamente alle regioni ed eventualmente alle province".

In data 12 febbraio 2009 il Governo, le Regioni e le Province autonome hanno concluso un Accordo per la gestione degli ammortizzatori sociali in deroga nel biennio 2009-2010. Sulla base di questo Accordo sono stati stipulati gli accordi tra il Ministero del Lavoro e le singole Regioni, nell'ambito dei quali si è definito che alla Regione spetterà il finanziamento del 30% dell'importo erogato, fermo restando l'onere a carico dei fondi nazionali per quanto riguarda il restante 70%, nonché l'intero costo legato alla contribuzione figurativa.

Per quanto riguarda poi il campo di applicazione degli ammortizzatori sociali in deroga esso è definito dall'art. 19, comma 8, della L.2/2009, in base al quale *"le risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa (...) possono essere utilizzate con riferimento a tutte le tipologie di lavoro subordinato, compresi i contratti di apprendistato e di somministrazione"*.

Tale disposizione individua dunque quali destinatari degli ammortizzatori sociali in deroga tutti i lavoratori che abbiano un rapporto di lavoro subordinato e che normalmente non avrebbero, invece, diritto all'integrazione salariale secondo la disciplina dettata per gli ammortizzatori sociali a regime.

La predetta disciplina risulta pertanto applicabile anche ai lavoratori del Consorzio anche in considerazione della natura privatistica del medesimo, natura che gli deriva dall'essere lo stesso rivolto alla gestione di un servizio a carattere imprenditoriale secondo il modello dell'azienda speciale.

Dalla lettura dello statuto del consorzio (cfr. allegato alla comparsa di costituzione sub n. 26) si evince, infatti come il medesimo sancisce inequivocabilmente la natura di ente pubblico economico del medesimo, nonché richiama per il reclutamento del personale a norme di carattere privatistico senza alcun richiamo alla disciplina di cui al d.lgs. n. 165/2001.

Detto Statuto, infatti - per quel che qui rileva - espressamente prevede che: Art 2 " Il consorzio è ente pubblico economico"; art. 39 "Lo stato giuridico del personale ed il trattamento economico è disciplinato dalle leggi, dallo statuto e dai contratti collettivi nazionali di categoria"; art. 40 modalità di assunzione "il consiglio di amministrazione, determina nel rispetto delle procedure disciplinate dai contratti collettivi di categoria, le modalità di assunzione del personale avvalendosi dei meccanismi di reclutamento, selezione, accoglimento ed inserimento più appropriati in relazione alle qualifiche da ricoprire, utilizzando metodi di natura privata".

E attesa la natura di ente pubblico economico del consorzio in questione al medesimo troverà applicazione la disciplina dettata per le aziende speciali.

Difatti come evidenziato anche dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 14733/2010 "Ai consorzi, pur non essendo enti locali (il territorio non ne è elemento costitutivo) si applicano le stesse norme previste per gli enti locali, eccettuati i consorzi che gestiscono attività aventi rilevanza economica e imprenditoriale (ai quali si applica, invece, la normativa delle aziende speciali in quanto compatibile)." (cfr. doc. All. alla comparsa sub n. 27) .

In tale pronuncia la Suprema Corte nel ritenere che il contratto di lavoro a termine stipulato con il consorzio citato in Giudizio (il Consorzio Unico Napoli e Caserta) non potesse validamente convertirsi in contratto a tempo determinato, ha poi ritenuto che nel caso di specie "L'indagine, infatti, se al Consorzio siano applicabili le stesse norme, anche dei contratti collettivi, degli enti locali, oppure delle aziende speciali, è resa irrilevante dalla disciplina legale del lavoro a termine che comprende tra i destinatari sia gli enti che fanno parte delle pubbliche amministrazioni, sia gli enti pubblici imprenditori".

Venendo invece alla situazione del Consorzio Br2 è evidente la natura di ente pubblico economico del medesimo a cui andrà applicata la disciplina di diritto privato prevista per le aziende speciali.

Ma vi è di più!!

Al fine di determinare la natura, privatistica o pubblicistica, del rapporto di lavoro dei dipendenti del consorzio non può prescindersi dal considerare che a detto rapporto di lavoro si applica il CCNL Federambiente la cui applicabilità è stata disposta dall'ordinanza del Sub-commissario di Governo n.1/1999 che ne ha previsto l'assunzione.

Sul punto si è del resto pronunciata anche la Corte di Appello di Napoli che con ben tre sentenze (n. 4493/2010, n. 3665/2010, n. 2953/2011 che si allegano) ha affermato che al rapporto di lavoro dei dipendenti del Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta si applica non la disciplina di cui al D.lgs. n. 165/2001, bensì la disciplina privatistica pura.

Si legge, infatti, nelle citate sentenze che “ nell'ipotesi in cui, pur in presenza di un soggetto pubblico datore di lavoro il rapporto di lavoro sia qualificato dalla legge come privato, non vi è spazio per l'applicazione delle disposizioni del d.lgs. n. 165/2001, che riguarda l'impegno pubblico contrattualizzato”.

E nell'ipotesi dei dipendenti del Consorzio Unico Napoli Caserta il Collegio d'Appello ritiene che “ nel caso di specie, il rapporto di lavoro degli appellanti e degli altri colleghi, risulta regolato attraverso la previsione dell'applicazione del ccnl di categoria relativo al settore ambiente che prevede per i lavoratori qualificati il quarto livello ed il terzo livello per tutti gli altri lavoratori. Ciò determina, implicitamente ma necessariamente, la individuazione della natura giuridica privatistica di tali rapporti di lavoro da parte dell'ordinanza della protezione civile n. 1 del 24 giugno 1999, (...) a prescindere dalla natura pubblica della Cosmarina 4 (ndr. Il Consorzio

Unico Napoli Caserta). Infatti, non si potrebbe spiegare in alcun modo la soggezione dei rapporti di lavoro a regolamentazione del tutto estranea a quella dei lavoratori pubblici contrattualizzati“.

Se tanto è vero per il consorzio Unico Napoli Caserta lo è a maggior ragione per quello comparente nel cui statuto, come abbiamo visto, è espressamente prevista l'applicabilità per il personale della sola normativa di diritto privato.

Vi è poi un'ulteriore ragione che induce a ritenere applicabile ai rapporti di lavoro in questione la Cigs in deroga, e dunque legittima la procedura attuata.

Alla stessa conclusione, dell'applicabilità della cassa integrazione in deroga a prescindere dal D.L. 195/2009, si perviene anche ovi si consideri la finalità degli ammortizzatori sociali in deroga.

La *ratio* della loro introduzione nel nostro ordinamento giuridico va infatti rinvenuta nella volontà di consentire nell'attuale stato generale di crisi economica ed occupazionale - attraverso provvedimenti di carattere eccezionale con validità temporale prestabilita e nei limiti delle risorse stanziare - uno strumento di sostegno al reddito in favore di quei lavoratori dipendenti da datori che, normalmente, sarebbero esclusi dall'applicazione degli ammortizzatori sociali.

Se tale è la finalità del legislatore non si comprende perché dal campo di applicazione degli stessi dovrebbero essere esclusi i dipendenti del Consorzio.

Né al riguardo vale obiettare che nel caso dei dipendenti dei consorzi potrebbe trovare applicazione la disciplina della mobilità nel pubblico impiego di cui al D. Lgs. n. 165/2001.

Difatti la *ratio* di tale istituto - qualora per assurdo lo si ritenesse applicabile, tenuto conto dell'effettiva natura del rapporto di cui è causa - è completamente diversa ed è quella di consentire mediante il collocamento in disponibilità dei dipendenti pubblici

in esubero la loro successiva collocazione presso altre amministrazioni che dovessero indire nuove assunzioni.

Inoltre il presupposto per il ricorso alla mobilità collettiva di cui agli artt. 33 e 34 del D.lgs. n. 165/2001 è l'esistenza di un esubero strutturale e definitivo di personale a tempo indeterminato, laddove invece la situazione del Consorzio componente è completamente diversa trattandosi in tal caso di personale a tempo determinato destinato, nei limiti delle risorse disponibili, a confluire nella società provinciale subentrante nella gestione dei rifiuti e dunque ad essere reimpiegato.

A ciò aggiungasi che la mobilità collettiva non garantisce in ogni caso la conservazione del rapporto di lavoro atteso che allo spirare dei 24 mesi il medesimo si intende risolto se il lavoratore non ha trovato collocazione presso altra pubblica amministrazione.

Anche sotto tale ulteriore profilo è dunque evidente la diversità dell'istituto rispetto alla cassa integrazione straordinaria in deroga che è invece finalizzata, attraverso il riconoscimento di un temporaneo sostegno al reddito per il periodo di sospensione del rapporto di lavoro, a garantire comunque la prosecuzione del rapporto al termine del periodo di concessione dell'integrazione salariale.

Considerata, dunque, la precipua finalità della cassa integrazione straordinaria in deroga, come fin qui evidenziata, non possono esservi dubbi che la medesima trovi applicazione anche ai lavoratori del consorzio componente, atteso anche il pieno rispetto della disciplina e della procedura prevista per l'accesso alla Cigs dalla legge n. 164/75 e dal DPR n. 218/2000, nonché la incontestabile sussistenza del presupposto della crisi aziendale.

In tale ottica dunque l'art. 13 del D.L. 195/2009 - che come abbiamo visto non ha istituito una nuova tipologia di cassa integrazione in deroga - si limita a confermare,

con funzione ricognitiva, l'applicabilità degli ammortizzatori sociali in deroga anche al personale in esubero dei consorzi nel medesimo articolo indicati.

Pertanto potendo nel caso de quo trovare applicazione la disciplina della cassa integrazione straordinaria in deroga a prescindere dal dettato di cui all'art. 13 del D.L. 195/2009, una eventuale violazione dell'iter procedurale previsto da detto articolo 13 - e che comunque si ritiene insussistente - non potrebbe in ogni caso determinare l'illegittimità della procedure di ammissione alla Cigs.

Difatti l'individuazione degli esuberanti all'esito della definizione della pianta organica non costituisce comunque una conditio iuris per la concessione e la legittimità della Cigs e non è richiesta né dalla legge n. 164/75 e dal DPR n. 218/2000, né dalla disciplina in materia di cassa integrazione in deroga.

Tanto considerato il giudice di prime cure - che come abbiamo visto ha ritenuto irrilevante ogni argomentazione in merito "al rispetto del dettato dell'art. 13" - avrebbe quantomeno dovuto accertare se la cassa integrazione in deroga sia applicabile al caso de quo, anche a prescindere dal dettato normativo di cui al D.L. n. 195/2009.

L'esame di tale questione preliminare avrebbe eventualmente consentito anche una disapplicazione del decreto dirigenziale della Regione Campania che ha annullato il precedente decreto di concessione della cassa integrazione.

Sul punto si invece il primo giudice ha totalmente ommesso di considerare tale ulteriore profilo.

Anche sotto tale aspetto il provvedimento risulta inficiato da gravi vizi ed andrà pertanto riformato.

6. Insussistenza dei presupposti per la concessione del provvedimento cautelare - Inammissibilità della domanda cautelare - Difetto di legittimazione passiva del soggetto liquidatore del disciolto Consorzio - Effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 69 depositata il 3.3.2011 e pubblicata nella G.U. n. 11 del

9.3.2011- Avvenuto subentro della Provincia nella titolarità del rapporto di lavoro:

In limine, litis si impugna l'ordinanza reclamata anche nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da codesta difesa nella comparsa di costituzione sul ricorso ex art. 700 cpc.

Il giudice di prime cure, infatti, dopo aver esaminato la normativa in materia e la sentenza della Corte Costituzionale n. 69/11 conclude che *"dalla lettura del combinato disposto della norma richiamata emerge come, per effetto della sentenza della corte costituzionale, si sia effettuato un trasferimento immediato della gestione dei rifiuti e del relativo personale alla Provincia. Ciò nondimeno, con riferimento alle attività inerenti la raccolta differenziata, tale spostamento è stato differito al 31.3.2011, con la conseguenza che, quantomeno fino a tale data, le argomentazioni spese dal consorzio con riferimento al proprio difetto di legittimazione passiva, appaiono del tutto infondate"* (pag. 3 ordinanza reclamata).

Il giudice di prime cure basa dunque la sua affermazione in merito al permanere della titolarità del rapporto di lavoro in capo al Consorzio sull'assunto errato che in base all'art. 11, comma 2 ter, del D.l. 195/2011 i Comuni siano ancora obbligati ad avvalersi per l'attività di raccolta differenziata del personale dei consorzi e che di conseguenza i consorzi continuino ad avere alle proprie dipendenze i lavoratori addetti alla raccolta differenziata.

In realtà tale obbligo dei comuni trovava il suo fondamento normativo nell'art. 32 bis della legge Regionale Campania n. 4/2007 nel testo antecedente all'intervento della corte costituzionale avvenuto con la sentenza n. 69/2011.

Si ritiene a tal fine utile ribadire come l'art. 32 bis della legge regionale della Campania n. 4/2007 - introdotto dalla legge regionale n. 4/2008 - nella sua formulazione originaria stabiliva che *"Alla data d'entrata in vigore della presente*

legge i consorzi obbligatori per lo smaltimento dei rifiuti cessano di svolgere le proprie funzioni, trasferite alle province, che subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi", prevedendo dunque l'immediato trasferimento delle funzioni precedentemente affidate ai consorzi obbligatori per lo smaltimento rifiuti alle province ed il contestuale subentro di queste ultime nella titolarità di tutti i rapporti attivi e passivi (e quindi anche i rapporti di lavoro) facenti capo ai disciolti consorzi. In linea con tale disposizione regionale anche il D.L. 195/2009 (convertito in legge n. 26/2010), nel delineare un quadro strategico che ponesse fine allo stato di emergenza in materia di rifiuti in Campania, ha stabilito all'art. 11 l'immediato trasferimento delle funzioni e dei rapporti alle Province ed alle società provinciali, ed il loro subentro "nei contratti in corso con i soggetti privati che attualmente svolgono in tutto o in parte le attività di raccolta, di trasporto, di trattamento, di smaltimento ovvero di recupero dei rifiuti".



Il decreto legge n. 195/2009 nasce dunque inizialmente nell'ottica dell'immediato trasferimento del ciclo integrato dei rifiuti alla provincia, ed in tale ottica va contestualizzato ed interpretato, salvo poi prevedere, in sede di conversione in legge – e nell'ottica di garantire la continuità nell'attività di spazzamento e raccolta rifiuti – con l'introduzione del comma 2 ter dell'art. 11 una fase transitoria per la sola gestione delle attività di raccolta, spazzamento dei rifiuti e raccolta differenziata, e prevedendo che fino al 31.12.2010 "le sole attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata continuano ad essere gestite secondo le attuali modalità e forme procedurali dai comuni". Tale ultimo inciso fotografava la situazione di fatto determinatasi, nella quale, tutte le attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti, ivi incluse quelle di smaltimento o recupero inerenti la raccolta differenziata, erano ormai svolte in via autonoma dai singoli Comuni della Provincia di Benevento.

Successivamente la Regione Campania interveniva in *subjecta materia*, modificando - con l'art. 1, comma 69, della L.R. 21 gennaio 2010, n. 2, e a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione - il richiamato art. 32 bis della legge regionale n. 4/2007, in modo tale da prevedere che il subentro della provincia nella titolarità dei rapporti facenti capo al consorzio avvenisse, non più immediatamente - come previsto dal previgente art. 32 bis - ma solo "*dal momento del trasferimento dei servizi al nuovo soggetto gestore*".

Questo dunque il quadro normativo esistente all'atto della nomina del Soggetto liquidatore - avvenuta con decreto n. 11 del 4.3.2010 del Presidente della Provincia di Benevento - e dell'attivazione a luglio 2010 della procedura di Cassa Integrazione, nonché dell'adozione del provvedimento di sospensione dal lavoro del ricorrente .

Ed in tale quadro normativo, secondo il principio del *tempus regit actum*, i comuni erano ancora obbligati ad avvalersi per lo svolgimento del servizio di raccolta differenziata dei Consorzi di Bacino **in forza dell'allora formulazione dell'art. 32 bis della legge Regionale della Campania n. 4/2007** (e non dell'art. 11 del D.L. n. 195/2009)

Difatti come evidenziato dall'ordinanza del Tar Campania - sezione di Salerno - n. 184/2010 (cfr. doc. allegato alla comparsa di costituzione sub. n. 37) tale obbligo dei Comuni "*in forza dell'art. 32 bis della L.R. n. 4/2007 come integrata dall'art. 1 comma 69 della L.R. n. 1/2010, estende la sua efficacia sino «al momento dell'avvenuto trasferimento dei servizi» al nuovo soggetto gestore istituito (o istituendo) ad opera della Provincia*".

Principio questo confermato dal Tar Campania - sezione di Salerno - che con la sentenza n. 376/2011 ha ribadito come "*l'art. 32 bis della L.R. 28/3/2007 n. 4, come modificato dall'art. 1 comma 69 della L.R. n. 2/2010, in differenza del previgente testo normativo che prevedeva la cessazione alla data di entrata in vigore della legge delle*

funzioni dei Consorzi trasferite alle Province, stabilisce che le dette funzioni cessano "dal momento del trasferimento dei servizi al nuovo ente gestore", significandosi con ciò, dunque, la persistenza dell'operatività dei Consorzi sino all'effettivo e concreto passaggio del servizio alle Province o ai gestori da queste individuate." e ancora "L'art. 4 comma 1 della legge n. 87/2007 (recante interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania) ha disposto che i Comuni della regione Campania sono obbligati ad avvalersi, in via esclusiva, per lo svolgimento del servizio di raccolta "differenziata" dei consorzi, com'è quello qui ricorrente, costituiti ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 10/1993; ed identica disposizione normativa è espressa dall'art. 5 dell'O.P.C.M. n. 3564 del 9/2/2007 recante "Disposizioni urgenti di protezione civile". L'art. 32 bis della legge regionale n. 4/2007, poi, ha stabilito che "I Consorzi obbligatori per lo smaltimento dei rifiuti cessano di svolgere le proprie funzioni trasferite alle province, che subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi dal momento dell'avvenuto trasferimento dei servizi al nuovo gestore" E, dunque, dalla complessiva normativa richiamata risulta ex litteris l'obbligo dei Comuni di avvalersi dei Consorzi di Bacino per la raccolta differenziata dei rifiuti, e ciò, per effetto del citato art. 32 bis della legge regionale n. 4/2007, sino all'effettivo trasferimento di tale servizio alle Province o ai soggetti gestori dalle stesse individuati, (...)."²¹ (cfr. doc. a. l.).

Tali pronunce del Tar - riferite ad una situazione in cui non era ancora intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 69/2011 - chiariscono dunque in maniera inequivocabile come l'obbligo dei Comuni di avvalersi del Consorzio per lo svolgimento del servizio di raccolta differenziata trovasse la sua fonte normativa proprio nell'allora formulazione dell'art. 32 bis della legge Regionale della Campania n. 4/2007 che aveva differito il momento del subentro della Provincia nei rapporti in

precedenza facenti capo ai Consorzi (subentro che invece allo stato e per effetto della sentenza della Corte Costituzionale è già avvenuto).

Infatti in seguito la Corte Costituzionale, con sentenza n. 69 depositata il 3.3.2011 e pubblicata nella G.U. n. 11 del 9.3.2011 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 69 dell'art. 1, L.R. n. 2/2010.

Ha, infatti, affermato il Giudice delle leggi - nel ritenere fondata la questione di illegittimità costituzionale relativa all'art. 1, comma 69, della legge della regione Campania n. 2/2010, sollevata in via diretta dal Presidente del Consiglio dei Ministri - che *"La norma regionale censurata determina uno slittamento temporale dell'effettivo passaggio delle funzioni amministrative in tema di raccolta e smaltimento dei rifiuti in Campania ed, in ultima analisi, individua, in modo eccentrico rispetto alla legge statale, l'ente pubblico responsabile dell'intera attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Una simile disciplina non può essere inquadrata come proposto dalla Regione, nella materia del governo del territorio, ma, in linea con i precedenti della Corte (sentenze n. 314 del 2009, n. 62 del 2008 e n. 380 del 2007), deve ritenersi lesiva della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente"*.

L'intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale del comma 69 dell'art. 1 della legge regionale della Campania n. 2/2010 si estende ovviamente anche alla modifica dal medesimo apportata all'art. 32 bis della legge regionale Campania n. 4/2007, con la conseguenza che allo stato - e con effetto dalla pubblicazione della pronuncia della Corte Costituzionale sulla Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 9.3.2011 - non può non ritenersi che la Provincia di Benevento sia già subentrata nella titolarità di tutti i rapporti, attivi e passivi, compresi quelli di lavoro in precedenza facenti capo al Consorzio.

Né al riguardo può obiettarsi - come si legge nel provvedimento reclamato - che il D.L. 196/2010 abbia prorogato fino al 31.3.2011 la fase transitoria prevista dall'art.

11, comma 2-ter, del D.L. 195/2009, atteso che – come abbiamo visto - tale regime transitorio non solo riguarda le sole modalità di gestione delle attività raccolta, spazzamento, trasporto rifiuti e raccolta differenziata, quando, poi, precisa che tali attività si continuino a gestire “secondo le attuali modalità e forme procedurali dai comuni”, senza in alcun modo incidere sulla titolarità dei rapporti, ed in particolare dei rapporti di lavoro, facenti capo ai disciolti consorzi ed in relazione ai quali resta fermo l'avvenuto subentro delle province.

Non è dunque – diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice – l'art. 11 del D.L. n. 195/2011 a fondare l'obbligo dei Comuni di avvalersi per lo svolgimento dell'attività di raccolta differenziata degli ex lavoratori dei Consorzi, ma come abbiamo visto l'art. 32 bis della legge regionale Campania n. 4/2007 nel testo antecedente all'intervento della corte costituzionale avvenuto con la sentenza n. 69/2011.

Ma l'ordinanza reclamata è errata oltre che nel presupposto da cui muove anche nelle conseguenze che ne fa scaturire.

Anche ove si ritenesse infatti che il suindicato obbligo dei Comuni trovasse il suo fondamento nel citato art. 11 del D.L. 195/2009, e che tale obbligo fosse ancora vigente nonostante l'intervento della Corte Costituzionale, nondimeno ciò non comporta – come invece ritenuto dal primo giudice – che i lavoratori addetti alla raccolta differenziata siano ancora dipendenti dei disciolti consorzi.

Ciò al più potrebbe comportare che i comuni siano obbligati ancora ad avvalersi per lo svolgimento di detto servizio di raccolta differenziata di tali lavoratori, a prescindere dalla circostanza se la titolarità dei rapporti di lavoro in questione permanga in capo ai disciolti Consorzi o sia già trasferita alla Provincia.

Infatti l'art. 11 del D.L. n. 195/2009 si limita a prevedere – al fine di evitare che nella fase transitoria non fosse garantita la continuità dello svolgimento dell'attività di

raccolta differenziata - con quali forme debba essere gestita tale attività ed eventualmente con quale personale. Tale norma però non precisa affatto la titolarità dei rapporti di lavoro in questione, né individua il momento temporale del subentro della Provincia nella titolarità dei rapporti in precedenza facenti capo ai Consorzi.

La norma che individua il dies del passaggio dei rapporti alla Provincia è invece l'art. 32 bis della legge Regione Campania n. 4/2007 che attualmente, e per effetto della sentenza della Corte Costituzionale sopra richiamata - lo si ribadisce - comporta che il subentro della Provincia nei rapporti di lavoro dei lavoratori in questione sia già avvenuto.

Del resto tale impostazione è l'unica coerente con quella che è l'attuale configurazione che il Soggetto liquidatore viene ad assumere e che - come in precedenza evidenziato - opera come mera struttura operativa della Provincia.

A ciò aggiungasi che l'avvenuto trasferimento del personale dei Consorzi alla Provincia è stato riconosciuto anche in altre pronunce di Codesto Tribunale (ordinanza cautelare della dr.ssa Chiariotti n. 69/11 mod. 11 emessa in una vicenda analoga nel giudizio recante rg. n. 2860/11) nella quale è espressamente riconosciuto come dalla lettura del combinato disposto dell'art. 32 bis della legge Regionale Campania n.4/2007 e dell'art. 11 del d.l. n. 195/2009 emerge come, per effetto della richiamata sentenza della Corte Costituzionale "si sia effettuato un trasferimento immediato della gestione dei rifiuti e del relativo personale alla provincia" salvo poi ritenere che mancando una formale costituzione del rapporto di lavoro con la Provincia non potrebbe pervenirsi ad una pronuncia in sede cautelare che abbia oggetto l'instaurazione di tale rapporto di lavoro.

Sul punto tuttavia si evidenzia come se corretto è l'assunto da cui tale diverse pronunce cautelari muovono citate sono però le conseguenze cui pervengono.



Se il dato normativo di partenza è che il personale sia già passato alla provincia, irrilevante è poi ai fini del presente giudizio che non si possa pervenire ad una pronuncia che abbia ad oggetto l'instaurazione del rapporto di lavoro con l'ente Provinciale, pronuncia del resto mai richiesta da codesta difesa in questo come in altri giudizi analoghi.

Nondimeno se tale trasferimento del personale vi è stato non può non accogliersi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva e la conseguente inammissibilità della domanda cautelare, sollevata da codesta difesa, essendo comunque rivolta la domanda ad un soggetto che non è più titolare del rapporto di lavoro.

Altro e diverso discorso è poi quello dell'eventuale azione che potrebbero intraprendere i lavoratori – ove intervenisse una pronuncia che faccia chiarezza in modo inequivocabile sulla titolarità del loro rapporto di lavoro – per far accertare l'avvenuta costituzione del rapporto di lavoro con la Provincia, o condannare la medesima alla formale instaurazione del rapporto di lavoro.

Anche per tali ulteriori motivi si impugna il provvedimento reclamato che andrà pertanto riformato.

7. Necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti dei Comuni

Consorziate:

Si impugna l'ordinanza reclamata anche nella parte in cui non ha accolto la richiesta formulata da codesta difesa di integrazione del contraddittorio nei confronti dei comuni consorziate ritenendo *"infondate le argomentazioni relative alla legittimazione dei comuni, con riferimento ai quali non può ravvisarsi alcun rapporto diretto con i lavoratori in oggetto, ma esclusivamente responsabilità legate all'osservanza dei precetti normativi vigenti nell'affidamento a terzi della raccolta differenziata"* (pag. 3 ordinanza reclamata).

La presente difesa ribadisce la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti dei comuni consorziati atteso che i medesimi erano obbligati - come del resto riconosciuto dallo stesso giudice di prime cure nel provvedimento reclamato - ad avvalersi per lo svolgimento del servizio di raccolta differenziata dei Consorzi di bacino o, quantomeno, ad utilizzare per lo svolgimento di detto servizio i lavoratori provenienti dai Consorzi medesimi.

Ciò in primis alla luce di quanto previsto dall'art. 6 del CCNL Federambiente che sancisce il principio del passaggio diretto ed immediato del personale addetto all'appalto, in virtù del quale ai lavoratori dei disciolti consorzi va garantita una continuità occupazionale, in funzione dell'attività da svolgere nel ciclo dei rifiuti, esclusivamente attraverso il cd. passaggio di cantiere.

A ciò aggiungasi che l'obbligo dei Comuni di avvalersi, in via esclusiva, dei Consorzi di Bacino per lo svolgimento del servizio di raccolta differenziata era stato sancito dal Decreto legge n. 61/2007 che all'art. 4 testualmente prevede che *"I comuni della regione Campania sono obbligati ad avvalersi, in via esclusiva, per lo svolgimento del servizio di raccolta differenziata, dei consorzi costituiti ai sensi dell'articolo 6 della legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10, che utilizzano i lavoratori assegnati in base all'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 2948 del 25 febbraio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1999."*

Tale obbligo era poi stato ribadito con la O.P.C.M. n. 3654 del 9.2.2007 che all'art. 5 precisa che *"In ragione della difficoltà da parte dei Consorzi costituiti nei bacini identificati con la legge regionale 10 febbraio 1993, n. 10 di attivarsi nei termini di legge alla raccolta differenziata ed al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi della raccolta differenziata nella Regione Campania, i Comuni della Regione Campania sono obbligati ad avvalersi, in via esclusiva, per lo svolgimento*

del servizio di raccolta differenziata, dei Consorzi di bacino summenzionati, utilizzando i lavoratori assegnati in base all'ordinanza del Ministero dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 2948 del 25 febbraio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1999. Sono comunque fatti salvi i contratti per l'affidamento della raccolta sia del rifiuto differenziato che indifferenziato, comunque non prorogabili, già stipulati, alla data di adozione della presente ordinanza, tra i Comuni e soggetti, anche privati, conformemente a quanto previsto nell'ordinanza di protezione civile n. 3529 del 2006 nella parte relativa al fabbisogno del personale incaricato alla raccolta che deve essere soddisfatta al 75% dai lavoratori già in carico ai consorzi, i cui relativi costi sono sostenuti dai Comuni".

Con successiva OPCM n. 3695 del 31.7.2008 era stato poi previsto, al fine di garantire il rispetto dell'obbligo dei comuni di avvalersi dei Consorzi per la raccolta differenziata e nelle more della costituzione delle società provinciali, la nullità di diritto di eventuali provvedimenti dei Comuni di affidamento del servizio a soggetti diversi dai Consorzi, nonché la responsabilità di amministratori e dirigenti per i danni eventualmente subiti dall'Amministrazione e da terzi in buona fede.

Ma soprattutto all'epoca dell'illecita condotta dei comuni consorziati il suddetto obbligo di avvalersi dei Consorzi era previsto - come sopra evidenziato - dall'allora formulazione dell'art. 32 bis della legge Regionale Campania n. 4/2007..

Tuttavia i Comuni consorziati hanno completamente disatteso sia l'obbligo di avvalersi in via esclusiva dei lavoratori del Consorzio per lo svolgimento del servizio di raccolta differenziata, sia il principio del passaggio di cantiere normato dall'art. 6 del Ccnl di Fedcrambiente, in relazione allo svolgimento del servizio in ogni caso con i lavoratori dei Consorzi.

E ciò nonostante il soggetto liquidatore del disciolto consorzio avesse in più occasioni invitato i comuni consorziati a reclutare il personale occorrente alle attività realizzate



in proprio attingendo dal bacino dei lavoratori dei Consorzi e di distribuire il personale del Consorzio sui cantieri dei comuni consorziati, tenendo conto della partecipazione di ciascuno di essi al Consorzio medesimo (cfr. note del 20.3.2010 e del 18.5.2010 agli atti).

L'ingiustificato inadempimento da parte dei comuni consorziati obbliga i medesimi a risarcire i lavoratori del danno dai medesimi eventualmente subito, nonché a manlevare il comparente soggetto liquidatore da qualsivoglia responsabilità ivi compreso quella derivante dai fatti di causa.

Per tali ragioni si reitera la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti dei Comuni Consorziati, previa – se ritenuta necessaria ed ammissibile – chiamata in causa dei medesimi comuni, a cui si chiede di essere autorizzati.

8. Sul *periculum in mora*:

Pur nella consapevolezza che la mancata percezione delle retribuzioni potrebbe integrare il presupposto del *periculum in mora* – come ritenuto dal giudice di prime cure – codesta difesa evidenzia come in ogni caso la sussistenza di tale requisito di per sé non è sufficiente per la concessione di un provvedimento d'urgenza.

Difatti costituisce *ius receptum* che il provvedimento d'urgenza richiesto ex art. 700 cpc possa essere accolto solo qualora sussistono contestualmente entrambi i requisiti, sia quello del *fumus*, che quello del *periculum*.

Ne consegue che il provvedimento reclamato non avrebbe potuto essere emesso attesa l'incontrovertibile insussistenza – per tutti i motivi suesposti - del presupposto del *fumus*, indispensabile per la concessione del medesimo.

Peraltro i consorzi versano in una situazione di totale illiquidità che renderebbe molto più gravosa la gestione liquidatoria, ferma la considerazione dell'inutilità di una pronuncia che non venga resa anche nei confronti degli altri soggetti indicati nel presente reclamo

Tutto quanto premesso in fatto ed in diritto, il Soggetto Liquidatore del disciolto Consorzio Smaltimento Rifiuti Benevento 2 in liquidazione, Dott.ssa Emilia Tarantino, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato

RICORRE

All'Ecc.mo Collegio perché, in riforma della reclamata ordinanza, fissata l'udienza di discussione del presente reclamo, Voglia adottare i seguenti provvedimenti:

- 1) Revocare e annullare l'ordinanza reclamata con la quale è stato condannato il soggetto liquidatore del disciolto consorzio al pagamento delle retribuzioni in favore del lavoratore dalla sospensione del rapporto all'attualità, e per l'effetto rigettare la domanda proposta in via d'urgenza dal lavoratore, previa eventuale disapplicazione del Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 28/2001;
- 2) condannare il reclamato al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio.

In via istruttoria si reiterano le richieste già articolate nella comparsa di costituzione su 700 e, in particolare, si

CHIEDE

1. Disposi l'acquisizione presso l'Inps di Benevento della documentazione inerente la concessione della CIGS in deroga in favore dei dipendenti del Consorzio BN2 e, in particolare, in merito alla posizione del ricorrente;
2. Ammettersi, qualora ritenuto necessario, audizione quali informatori sulle circostanze di cui ai capi dal n. 1 al n. 37 della parte di fatto della comparsa di costituzione e risposta su ricorso ex art. 700 c.p.c., dei signori:
 - Direttore p.t. del Consorzio Intercomunale Gestione Rifiuti In2;
 - Rappresentanti delle OO.SS. che hanno partecipato all'Accordo;
 - Felice Zinno (CGIL FP);

- Attilio Petrillo (CISL UST);
 - Giuseppe Pagliuca (UIL Trasporti);
 - Mario Ferraro (Confindustria);
 - Gino Mazza (UGL IAM);
 - Domenico Merolla (FILAS);
 - S.E. Il Prefetto di Benevento;
 - Presidente della Provincia di Benevento;
 - Assessore al Lavoro e Formazione della Provincia di Benevento;
 - Dott. Aniello Cavotta Responsabile Italia Lavoro S.p.A;
 - Direttore p.t. INPS di Benevento;
 - Direttore p.t. DPL di Benevento;
 - Aulino Arturo.
- I sindaci legali rappresentanti dei comuni di Aireola, Arpaia, Amorosi, Bonea, Bucciano; Campoli Monte Taburno, Castelvenere, Caustano, Cerreto Sannita, Cusano Mutri, Guardia Sanframondi, Durazzano, Dugenta, Faicchio, Frasso Telesino, Forchia, Limatola, Melizzano, Moiano, Montesarchio, Panarano, Paolisi, Pictraroja, Puglianello, Sant'Agata dei Goti, San Lorenzello, San Lorenzo Maggiore, San Lupo, San Salvatore Telesino, Solopaca, Teleso Terme, Tocco Caudino, Vitulano, Cervinara, Rotondi, Roccabascera, San Martino Valle Caudina sulla seguente circostanza: "Vero che i Comuni attualmente svolgono tutti i compiti precedentemente svolti dal consorzio".
3. Disporsi l'acquisizione presso la DPL di Benevento di tutta la documentazione inerente la posizione lavorativa del lavoratore in questione;
 4. Disporsi sopralluogo del luogo di lavoro al fine di verificare la sussistenza o meno delle condizioni per la ripresa dell'attività lavorativa.

Si depositano, unitamente al fascicolo di parte, i seguenti documenti:

- Ordinanza reclamata;
- Sentenza del Consiglio di Stato n. 1906/2011;
- Sentenza del Tar Campania - sezione Salerno - n. 376/2011;
- Sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 4493/2010;
- Sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 3665/2010;
- Sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 2953/2010;
- Ordinanza del tar Lazio 24.06.2011;
- Avviso di fissazione udienza dinanzi al Tar Campania.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia è pari ad euro 13.660, 46.

Con ogni salvezza

Benevento, li




Avv. Gianfranco Emilio Iacobelli



TRIBUNALE DI CASERTA
Il Presidente, il Collegio di appello che
precede, visto l'art. 101, c. 1, n. 1, c.p.c.

Dall'ist. *Anna Carla Catalano*

relatore, il Giudice
e firmi per lo
dal

Senza collegiale

9 ottobre 2011 n. 1000 cause 503
Atto n. 23/8/2011

Bonvento, *22/9/2011*
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

[Signature]

E COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Bonvento, il *25.09.11*

IL CANCELLIERE

[Signature]




RELATA DI NOTIFICA
(ex art. 1 Legge 21/1/1994 n. 53)

Io sottoscritto Avv. Gianni Emilio Iacobelli con studio legale in Benevento, Corso Garibaldi n. 8, in base alla legge 53 del 1994 ed in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Benevento rilasciata in data 13/4/2007 previa iscrizione ai nr. 447 e 448 del mio registro cronologico, ho notificato per conto del Soggetto Liquidatore del disciolto Consorzio Intercomunale Gestione Rifiuti BN 2 in liquidazione il su esteso atto a:

1. Scrapide Alessandro, rappresentato e difeso dagli avv. Emanuele Biondi e Pasquale Biondi presso lo studio dei quali domicilia in Telesse Terme (BN) al Corso Trieste n. 48, ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con racc. A.R. n. 76403866219-0 spedita dall'Ufficio Postale di Benevento in data corrispondente a quella del timbro postale.
2. Provincia di Benevento, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Soprano con il quale elettivamente domicilia presso lo studio dell'avv. Giovanna Fucci in Benevento alla Via Mazzoni n. 19, ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con racc. A.R. n. 76403866218-9 spedita dall'Ufficio Postale di Benevento in data corrispondente a quella del timbro postale.

Avv. Gianni Emilio Iacobelli



N. 48 del cronologico

Avv. Gianni Emilio Iacobelli
Corso Garibaldi n. 8 - 82100 Benevento



AG

76403866218-9
AVVERTENZE

Sulla presente busta devono applicarsi francobolli per l'importo complessivo delle seguenti tasse:

1. Francatura e raccomandata del plico
2. Francatura e raccomandata dell'avviso di ricevimento

La presente raccomandata deve

descriversi sul foglio n. 1-A e deve consegnarsi possibilmente al destinatario.

Se questi è assente può essere consegnata ad uno della famiglia od a persone addette alla casa od a servizio del destinatario, purché trattasi di persona sana di mente e di età maggiore di quattordici anni.

TEL. LEBO, s.n.c. - Tel. 0824 316531 - Benevento

Poste

Postarac ommandata

AR € 8,25

1104652132 - 12102



SERVIZIO NOTIFICAZIONE A RICEVUTA ARI

Provincia di Benevento

da Avv. GIOVANNA Fucci

Via Nazario H. 19

(82100)

BENEVENTO

IMPORTANTE PER GLI UFFICIALI POSTALI: Se il destinatario e le persone alle quali è autorizzata la consegna rifiutano di firmare la ricevuta di ritorno e rifiutano il piego sarà fatta menzione sulla ricevuta stessa che deve essere subito restituita al mittente. Il piego deve rimanere depositato all'Ufficio postale per dieci giorni, trascorsi i quali sarà restituito al mittente con l'annotazione: «Rifiutato dal destinatario - Compiuta giacenza»

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Il _____

Il Dirigente Settore Avvocatura
(Avv. Vincenzo Catalano)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Filomena Lazazzera)

LA GIUNTA

Su relazione del Presidente

A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n. 551/011 ed autorizzare la costituzione nel giudizio dinanzi al Tribunale Lavoro Bn con reclamo ex art.669 terdecies c.p.c. avverso il provvedimento cautelare del Tribunale di Benevento del 27/6/0111 n. 2931 R.G.;

Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza.

Verbale letto confermato e sottoscritto
(Dr. Claudio Uccelletti)

IL PRESIDENTE
(Prof. Ing. Aniello Cimitile)

N. _____ **Registro Pubblicazione**

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO _____ 03 OTT. 2011

IL MESSO
IL MESSO MODIFICATORE
(Dr. Claudio Uccelletti)

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Claudio Uccelletti)

La sujestata deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 03 OTT. 2011 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

Il _____
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno _____.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

2 Copia per
 SETTORE AALL
 SETTORE _____
 SETTORE _____
 Revisori dei Conti
 Nucleo di Valutazione

il _____ prot. n. _____
 il _____ prot. n. _____

Conf. Capigruppo